



EDPB-GEPD
Parere congiunto 02/2023 sulla
proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'istituzione
dell'euro digitale

Translations proofread by EDPB Members.
This language version has not yet been proofread.

Adottato il 17 ottobre 2023

INDICE

1	Contesto di riferimento.....	5
2	Ambito di applicazione del parere	8
3	Osservazioni generali	10
4	Capo I – Oggetto e definizioni	13
5	Capo III – Corso legale	15
6	Capo IV – Distribuzione	15
7	Capo V – Uso dell’euro digitale come riserva di valore e come mezzo di pagamento.....	16
8	Capo VII – Caratteristiche tecniche.....	18
	8.1 Modalità dell’euro digitale offline e online.....	18
	8.2 Operazioni di pagamento in euro digitale condizionate	19
	8.3 Portafogli europei di identità digitale	19
	8.4 Regolamento	20
	8.5 Meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi.....	21
9	Cybersicurezza e resilienza operativa	24
10	Capo VIII – Vita privata e protezione dei dati	24
	10.1 Articolo 34: trattamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento	25
	10.2 Articolo 35: trattamento dei dati personali da parte della BCE e delle banche centrali nazionali	28
	10.3 Articolo 36: trattamento da parte di prestatori di servizi di supporto	29
11	Capo IX – Lotta al riciclaggio	31
12	CAPO X – Disposizioni finali.....	35

Sintesi

Due anni dopo l'avvio della fase di indagine sull'emissione di un euro digitale da parte della Banca centrale europea (BCE), il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea esamineranno nei prossimi mesi la proposta di regolamento che istituisce l'euro digitale come valuta digitale della banca centrale. Considerando la particolare importanza dell'euro digitale per i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, la Commissione europea ha chiesto al comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) di emettere un parere congiunto su tale proposta.

In generale, ricordando che il valore aggiunto di un euro digitale in un panorama di pagamenti altamente competitivo consisterebbe principalmente nella sua riservatezza, l'EDPB e il GEPD accolgono con particolare favore il fatto che gli utenti digitali avranno sempre la possibilità di scegliere se pagare in euro digitali o in contanti e che l'euro digitale non sia «moneta programmabile». Il presente parere congiunto apprezza inoltre che la proposta miri a offrire un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati per l'euro digitale e riconosce gli sforzi compiuti nella proposta a tal fine, in particolare con l'introduzione di una «modalità offline», per ridurre al minimo il trattamento dei dati personali in relazione all'euro digitale e per integrare la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Tuttavia l'EDPB e il GEPD, seguendo un approccio di «tutela della vita privata e protezione dei dati fin dalla progettazione», richiamano l'attenzione dei legislatori su una serie di problemi di protezione dei dati personali che, se non venissero affrontati nella proposta, potrebbero pregiudicare la fiducia dei cittadini nel futuro euro digitale e, in definitiva, la sua adozione da parte della società. A questo proposito, l'EDPB e il GEPD elaborano ulteriormente le loro posizioni già adottate dal 2021.

In primo luogo, accogliendo con favore il fatto che la distribuzione dell'euro digitale venga svolta in «modo decentrato», ossia da intermediari finanziari anziché direttamente dall'Eurosistema, l'EDPB e il GEPD ritengono che nel testo legislativo si debbano includere ulteriori chiarimenti sulle modalità di distribuzione dell'euro digitale.

L'EDPB e il GEPD reputano inoltre che occorra fornire maggiori spiegazioni sulla necessità e sulla proporzionalità del punto di accesso unico degli identificativi univoci dell'euro digitale, nonché sulle modalità di attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita a questo proposito. Inoltre, il testo legislativo dovrebbe includere chiarimenti sul modo in cui i prestatori di servizi di pagamento (PSP) dovrebbero trattare i dati personali per far rispettare i limiti di detenzione nella pratica. Si richiede anche maggiore chiarezza sul trattamento dei dati personali effettuato per l'applicazione dei limiti alle commissioni che i PSP potrebbero richiedere.

Per quanto riguarda l'infrastruttura di regolamento che deve essere fornita e gestita dalla BCE, l'EDPB e il GEPD sono del parere che il dispositivo della proposta debba comprendere un obbligo vincolante nei confronti della BCE e delle banche centrali nazionali che garantisca la pseudonimizzazione di tutti i dati sulle operazioni.

È importante notare che l'EDPB e il GEPD ritengono inoltre che le disposizioni relative al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi generale che la BCE può scegliere di stabilire per facilitare l'individuazione e la prevenzione delle frodi da parte dei PSP manchino di prevedibilità, pregiudicando in tal modo la certezza del diritto e la capacità di valutare la necessità di istituire tale meccanismo. Non è chiaro, in particolare, quali sarebbero, da un lato, i compiti svolti dalla BCE (come possibile supervisore dell'attività antifrode eseguita dai PSP) e, dall'altro, i compiti (e il relativo trattamento dei dati) svolti dai PSP. I legislatori sono pertanto invitati a dimostrare ulteriormente la necessità di tale meccanismo e a prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione del meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi previsto, anche per quanto riguarda la natura dell'assistenza che la BCE deve fornire ai PSP. Ove tale necessità non fosse dimostrata, l'EDPB e il GEPD

raccomandano di introdurre misure meno invasive dal punto di vista della protezione dei dati, unitamente all'attuazione di adeguate misure di salvaguardia.

Inoltre, nel presente parere congiunto l'EDPB e il GEPD riconoscono i potenziali rischi con cui l'euro digitale potrebbe trovarsi alle prese dal punto di vista informatico e della cibersicurezza, raccomandando di inserire un riferimento esplicito al quadro giuridico applicabile in materia di cibersicurezza nel preambolo della proposta.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla privacy e alla protezione dei dati dell'euro digitale, il GEPD e l'EDPB si compiacciono degli sforzi compiuti nel capo VIII e nei corrispondenti allegati per stabilire le finalità e le categorie di dati personali che dovranno essere trattati da ciascuno dei soggetti impegnati nell'emissione e nell'uso dell'euro digitale. Tuttavia, i colegislatori dovrebbero fornire ulteriori chiarimenti per quanto riguarda, in particolare, le basi giuridiche applicabili a tali operazioni di trattamento, alla ripartizione delle responsabilità, nonché ai tipi di dati personali che devono essere trattati dai suddetti soggetti.

Infine, l'EDPB e il GEPD si rammaricano che la proposta abbia scartato l'adozione di un approccio di «tutela selettiva della vita privata» per i pagamenti online di basso valore. A questo proposito, occorre osservare che il livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per l'euro digitale online dipenderà dalla tecnologia utilizzata e dalle scelte di progettazione operate durante la fase di ideazione. Tenendo conto delle possibili misure di attenuazione che potrebbero essere attuate per ridurre tale rischio, l'EDPB e il GEPD raccomandano pertanto vivamente ai colegislatori di estendere alla modalità online (per le transazioni di basso valore) il regime specifico applicabile alla modalità offline, con una soglia al di sotto della quale non vi sarebbe tracciabilità delle transazioni ai fini dell'antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Considerando che il lavoro della BCE sull'euro digitale è in corso parallelamente al lavoro dei colegislatori, l'EDPB e il GEPD ricordano l'obbligo per tutti i titolari del trattamento e i contitolari del trattamento dell'euro digitale di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nella misura in cui sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 35 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) o all'articolo 39 dell'EUDPR. Inoltre, la proposta dovrebbe ricordare l'obbligo della tutela della vita privata e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita al momento di stabilire le scelte tecnologiche e quelle in materia di progettazione operativa.

Una volta adottata la legislazione sull'euro digitale, l'EDPB e il GEPD, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, continueranno a monitorarne l'implementazione e saranno pronti a fornire indicazioni ai colegislatori e alla BCE sugli aspetti di protezione dei dati personali dell'euro digitale.

Il comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati

visto l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018 ⁽²⁾,

vista la richiesta della Commissione europea, del 29 giugno 2023, di un parere congiunto del comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati in merito alla proposta di regolamento relativo all'istituzione dell'euro digitale ⁽³⁾ e alla proposta di regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE CONGIUNTO

1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il 28 giugno 2023 la Commissione europea ha adottato un pacchetto legislativo ⁽⁵⁾ sull'euro digitale, comprendente una proposta che istituisce il quadro giuridico per un possibile euro digitale ⁽⁶⁾. La proposta mira a determinare e regolamentare gli aspetti essenziali di un euro digitale, la cui emissione è prerogativa della BCE. Il progetto dell'euro digitale è iniziato prima dell'adozione del pacchetto legislativo in proposito; di seguito, l'EDPB e il GEPD ricordano la cronologia degli eventi chiave che hanno condotto all'adozione del pacchetto legislativo sull'euro digitale, tra cui le opinioni espresse in merito dall'EDPB.
2. Nell'ottobre 2020, nel contesto di un crescente interesse per le valute digitali delle banche centrali in tutto il mondo, la BCE ha avviato una consultazione pubblica su un possibile euro digitale, una nuova forma di valuta digitale della banca centrale da utilizzare nei pagamenti al dettaglio e finalizzata a integrare il contante fisico in euro ⁽⁷⁾. Gli obiettivi strategici dell'istituzione dell'euro digitale consistono nel garantire l'accesso continuo dei cittadini

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ Nel presente documento, con «Stati membri» ci si riferisce agli «Stati membri del SEE».

⁽³⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale, COM(2023) 369 final.

⁽⁴⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2023) 368 final.

⁽⁵⁾ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3501

⁽⁶⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale [COM(2023) 369 final]

⁽⁷⁾ BCE, Report on a digital euro [rapporto su un euro digitale], ottobre 2020, disponibile all'indirizzo: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf.

dell'Unione europea (UE) alla valuta della banca centrale nel contesto di un calo dell'utilizzo del contante fisico, sostenere l'inclusione finanziaria nonché promuovere l'innovazione e l'autonomia strategica dell'UE in materia di pagamenti. Nell'aprile 2021 la BCE ha pubblicato un rapporto sui riscontri forniti durante la consultazione pubblica ⁽⁸⁾. Il rapporto ha mostrato che la riservatezza è ritenuta la caratteristica più importante per un euro digitale dal 43 % degli intervistati (cittadini e professionisti).

3. Il 18 giugno 2021 l'EDPB ha inviato una lettera alle istituzioni europee sugli aspetti di un possibile euro digitale relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati ⁽⁹⁾. Nella lettera l'EDPB ha sottolineato l'esigenza, per le istituzioni europee, di lavorare a un euro digitale che integri pienamente «*la tutela della vita privata e la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita*», in linea con i risultati della consultazione pubblica avviata l'anno precedente dalla BCE. Inoltre l'EDPB ha sottolineato i rischi di un progetto di questo tipo per la tutela della vita privata e per i diritti e le libertà fondamentali, se l'euro digitale non sarà adeguatamente concepito. In particolare, l'EDPB ha evidenziato il rischio di tracciamento generale delle operazioni tramite le infrastrutture di pagamento, il rischio di un'eccessiva identificazione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale e il rischio di sicurezza per i dati di pagamento, offrendo assistenza all'EDPB per mitigare detti rischi. Inoltre, la lettera auspicava la possibilità di anonimizzare una parte delle operazioni o, quanto meno, conferirle un alto livello di pseudonimizzazione. Infine, l'EDPB ha sottolineato che il contante fisico è stato il parametro di riferimento pertinente per la progettazione dell'euro digitale, in particolare per conseguire il giusto equilibrio tra la tutela della vita privata e la protezione dei dati, da un lato, e l'AML/CFT dall'altro.
4. Il 14 luglio 2021 la BCE ha avviato una fase di indagine sul progetto dell'euro digitale, della durata di 24 mesi, che mirava ad affrontare questioni chiave in merito alla progettazione e alla distribuzione di una forma digitale dell'euro, nonché a valutare il possibile impatto di un euro digitale sul mercato. Altri obiettivi consistevano nell'individuare le opzioni di progettazione per garantire la tutela della vita privata ed evitare rischi per i cittadini dell'area dell'euro, gli intermediari e l'economia nel suo complesso. Nell'ambito della sua assistenza alle istituzioni europee in materia, l'EDPB ha preso parte al processo di consultazione della fase investigativa e tenuto diverse riunioni con gli esperti della BCE. Oltre alle posizioni espresse pubblicamente, l'EDPB ha svolto periodicamente riunioni interne sul tema, cui hanno partecipato esperti della Commissione; quest'ultima ha dunque avuto l'opportunità di beneficiare della consulenza informale regolare dell'EDPB durante la fase di elaborazione di questa proposta.
5. Nell'aprile 2022 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica mirata ⁽¹⁰⁾ al fine di acquisire ulteriori informazioni su alcuni aspetti, tra cui le esigenze e le aspettative degli utenti, gli effetti previsti per i settori chiave, nonché per la tutela della vita privata e la protezione dei

⁽⁸⁾ BCE, Report on the public consultation on a digital euro [rapporto sulla consultazione pubblica su un euro digitale], aprile 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210414~ca3013c852.en.html>.

⁽⁹⁾ EDPB, Letter to the European institutions on the privacy and data protection aspects of a possible digital euro [lettera alle istituzioni europee sugli aspetti della tutela della vita privata e della protezione dei dati di un possibile euro digitale], 18 giugno 2021, disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/edpb_letter_out_2021_0111-digitaleuro-toecb_en_1.pdf.

⁽¹⁰⁾ https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2022-digital-euro_en

dati. L'EDPB ha risposto a tale consultazione nel giugno 2022 ⁽¹¹⁾. Nel suo contributo, l'EDPB ha ricordato la sua posizione a favore di una totale assenza di controlli AML/CFT al di sotto di una determinata soglia per le operazioni di basso valore e l'esigenza di evitare la centralizzazione delle operazioni da parte di qualsiasi entità pubblica o privata, auspicando l'elaborazione e l'archiviazione locali dei dati delle operazioni, sotto il controllo dell'utente. Inoltre, l'EDPB ha sottolineato che dovrebbe essere evitato qualsiasi accesso ai dati sulle operazioni da parte della BCE e delle banche centrali nazionali (di seguito «l'Eurosistema») ai fini dell'attenuazione delle frodi o dell'applicazione delle norme fiscali. Infine, l'EDPB ha sottolineato che l'introduzione di limiti di detenzione o di soglie per le commissioni inciderebbe sui diritti e sulle libertà degli interessati, in quanto richiederebbe ulteriori raccolte e controlli dei dati.

6. Nel settembre 2022 la BCE ha pubblicato un primo rapporto sullo stato di avanzamento della sua fase di indagine, in cui ha proposto diverse opzioni di progettazione per l'euro digitale in merito alla protezione dei dati e alla tutela della vita privata, e ha anche ricordato che il quadro normativo istituito dai legislatori sarebbe fondamentale per quanto riguarda gli aspetti dell'euro digitale relativi alla tutela della vita privata ⁽¹²⁾. In particolare, la BCE ha proposto uno scenario di base fondato sullo sviluppo di un euro digitale disponibile online con tutte le operazioni che sono convalidate dagli intermediari finanziari che distribuiscono tale moneta e sono pienamente trasparenti per loro a partire dalla prima emissione dell'euro digitale. Le due opzioni di una «*tutela selettiva della vita privata*», con la garanzia di un grado più elevato di tutela della vita privata per i pagamenti online di basso valore/a basso rischio, e di una «*funzionalità offline*», per la quale non verrebbe effettuato alcun tracciamento in relazione ai pagamenti offline di basso valore effettuati in stretta prossimità fisica, sono state definite dalla BCE «*al di là del livello di base*» e sottoposte a ulteriori indagini da parte dei legislatori.
7. Il 10 ottobre 2022 l'EDPB ha pubblicato una dichiarazione ⁽¹³⁾ in cui ha ricordato l'esigenza di evitare il tracciamento sistematico delle operazioni su un'architettura basata sui conti come questa, avvertendo che la convalida di tutte le operazioni con l'euro digitale potrebbe non essere in linea con le nozioni di necessità e proporzionalità in materia di protezione dei dati, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito la «CGUE»). L'EDPB ha ricordato che l'introduzione di una soglia di riservatezza per le operazioni di basso valore, al di sotto della quale non dovrebbe aver luogo la tracciabilità delle operazioni, è necessaria per controbilanciare questo rischio, per le modalità sia online che offline. Inoltre, l'EDPB ha chiesto un dibattito pubblico e democratico sulla questione.
8. Per quanto riguarda il regime AML/CFT dell'euro digitale, l'EDPB ha sottolineato che l'attuale quadro giuridico in materia di pagamenti elettronici non appare adeguato per uno strumento

⁽¹¹⁾ EDPB, Response to the European Commission's targeted consultation on a digital euro [risposta alla consultazione mirata della Commissione europea su un euro digitale], adottata il 14 giugno 2022, disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-06/edpb_responseconsultation_20220614_digitaleuro_en.pdf.

⁽¹²⁾ BCE, Progress on the investigation phase of a digital euro [progressi nella fase di indagine relativa a un euro digitale], 29 settembre 2022, disponibile all'indirizzo: https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/investigation/governance/shared/files/ecb.degov220929.en.pdf?8eec0678b57e98372a7ae6b59047604b.

⁽¹³⁾ EDPB Statement 04/2022 on the design choices for a digital euro from the privacy and data protection perspective [dichiarazione 04/2022 dell'EDPB sulle scelte di progettazione per un euro digitale dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati], adottata il 10 ottobre 2022, disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_statement_20221010_digital_euro_en.pdf.

come l'euro digitale, che possiede caratteristiche fondamentalmente diverse in termini di obiettivi politici, e considerando il livello di fiducia necessario per soddisfare le aspettative espresse durante la consultazione pubblica ⁽¹⁴⁾. Pertanto, l'EDPB ha auspicato la creazione di un regime giuridico specifico per l'euro digitale e ha raccomandato di condurre una valutazione dei rischi per la privacy e l'AML/CFT allo stesso tempo.

9. L'EDPB e il GEPD ribadiscono che il valore aggiunto dell'euro digitale, in un panorama europeo dei pagamenti già altamente competitivo, consisterebbe principalmente delle sue caratteristiche di tutela della vita privata e della protezione dei dati. Secondo l'EDPB e il GEPD, tali caratteristiche dell'euro digitale costituiscono di fatto un prerequisito per conquistare la fiducia del pubblico nei confronti di una forma digitale della moneta di una banca centrale, nonché un presupposto decisivo per la sua adozione da parte dei cittadini dell'UE ⁽¹⁵⁾. Tale fiducia non dovrebbe essere compromessa da una progettazione inadeguata dell'euro digitale o del quadro giuridico ed evitare una simile situazione è proprio l'obiettivo del parere congiunto.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PARERE

10. Il 29 giugno 2023 la Commissione ha richiesto un parere congiunto dell'EDPB e del GEPD (di seguito il «parere») a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 (di seguito l'«EUDPR») su due proposte di regolamento che fanno parte del «pacchetto moneta unica». Questo pacchetto legislativo comprende:
 - una proposta di regolamento relativo all'istituzione dell'euro digitale ⁽¹⁶⁾ (di seguito la «proposta»);
 - una proposta di regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾.
11. Queste due proposte, che si potenziano a vicenda, mirano a istituire l'euro digitale e a garantire che gli europei dispongano di opzioni di pagamento sia in contanti che digitali quando desiderano pagare con moneta della banca centrale. Nel contesto del presente parere vengono

⁽¹⁴⁾ Cfr. il precedente paragrafo 2 e la nota 8.

⁽¹⁵⁾ A questo proposito, l'EDPB e il GEPD osservano che, secondo un sondaggio condotto per conto della Bundesbank in Germania, i principali possibili svantaggi sono l'assenza di valore aggiunto (per il 77 % degli intervistati), il timore di un primo passo verso l'abolizione del contante fisico (61 %) e la possibilità di una sorveglianza generale delle abitudini di acquisto (54 %) (Deutsche Bundesbank, Monthly report, ottobre 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.bundesbank.de/resource/blob/879312/807018037068359550e1d89a5dc366fe/mL/2021-10-digitaler-euro-private-haushalte-data.pdf>). Inoltre, secondo l'ultimo studio SPACE della BCE, per il 60 % dei cittadini della zona euro è importante disporre della scelta di pagare in contanti; per loro i vantaggi principali percepiti del contante sono l'anonimato e la tutela della vita privata [BCE, Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (Studio sulle abitudini di pagamento dei consumatori nella zona euro), 20 dicembre 2022, disponibile all'indirizzo: https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/ecb.spacereport202212~783ffdf46e.en.html].

⁽¹⁶⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale, COM(2023) 369 final.

⁽¹⁷⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2023) 368 final.

formulate solo raccomandazioni in merito alla proposta di regolamento relativo all'istituzione dell'euro digitale.

12. La proposta definisce il quadro giuridico per l'adozione e l'emissione dell'euro digitale da parte della BCE e, a tal fine, si basa ampiamente sull'approccio della terza relazione sullo stato di avanzamento pubblicata dalla BCE nell'aprile 2023 ⁽¹⁸⁾.
13. Nello specifico, la proposta istituisce il quadro per l'emissione dell'euro digitale da parte della BCE, conformemente alla proposta stessa e fatte salve le attribuzioni e la posizione indipendente della BCE in forza dei trattati ⁽¹⁹⁾. In aggiunta, la proposta istituisce l'euro digitale come moneta a corso legale, stabilendo norme sulla sua distribuzione tramite PSP; inoltre definisce i ruoli e gli obblighi delle banche centrali nazionali e della BCE nell'ambito dell'emissione e della vigilanza finanziaria e stabilisce le basi per le caratteristiche tecniche dell'euro digitale. Una volta adottata tale proposta, la BCE dovrebbe elaborare ulteriormente le norme tecniche per l'attuazione dell'euro digitale.
14. La proposta prevede due modalità per l'euro digitale: una modalità online e una offline. La scelta di un utente dell'euro digitale a favore di una di queste modalità ha conseguenze importanti per la protezione dei dati, poiché la proposta differenzia gli obblighi tra queste modalità per quanto riguarda, ad esempio, il regolamento delle operazioni e l'applicabilità delle norme in materia di AML/CFT ⁽²⁰⁾.
15. La proposta ha conseguenze importanti per i diritti fondamentali delle persone fisiche alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Le autorità di controllo istituite dal RGPD e dall'EUDPR saranno responsabili del controllo del trattamento dei dati personali ai sensi della proposta ⁽²¹⁾.
16. L'ambito di applicazione del presente parere è limitato agli aspetti della proposta che comportano il trattamento dei dati personali, i quali costituiscono uno dei pilastri fondamentali della proposta. Poiché la proposta, come ulteriormente spiegato nel parere, solleva diverse preoccupazioni in merito alla tutela dei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, l'obiettivo del presente parere non è quello di fornire un elenco esaustivo di tutte le questioni, né di fornire sempre proposte di formulazione o disposizioni alternative. Piuttosto, il presente parere mira ad affrontare le principali questioni in relazione agli aspetti della proposta relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati.

⁽¹⁸⁾ BCE, Progress on the investigation phase of a digital euro – third report [progressi nella fase di indagine relativa a un euro digitale – terza relazione], 24 aprile 2023, disponibile all'indirizzo:

https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/investigation/governance/shared/files/ecb.degov230424_progress.en.pdf.

⁽¹⁹⁾ Articolo 133 del TFUE.

⁽²⁰⁾ Cfr. la sezione 11 del presente parere.

⁽²¹⁾ Considerando 12 della proposta.

3 OSSERVAZIONI GENERALI

17. L'EDPB e il GEPD accolgono con favore l'intenzione di progettare l'euro digitale in modo da ridurre il trattamento dei dati personali da parte dei PSP, dell'Eurosistema e dei prestatori di servizi di supporto (PSS) al minimo necessario per garantire il corretto funzionamento dell'euro digitale ⁽²²⁾. Ciò è evidente nel modo in cui la proposta tenta di inquadrare i dati personali che ciascuno dei soggetti summenzionati è tenuto a trattare, definendo le categorie di dati personali che rientrano in ogni attività di trattamento elencata negli allegati che accompagnano la proposta. Quest'ultima sottolinea inoltre l'esigenza di un'adeguata attuazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, richiedendo l'attuazione di misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia ⁽²³⁾, nonché di garanzie specifiche nei casi che meritano particolare attenzione sulla base dei loro rischi ⁽²⁴⁾.
18. L'EDPB e il GEPD accolgono con favore anche il considerando 12 della proposta, che fa riferimento al quadro dell'UE in materia di protezione dei dati, nonché il considerando 70 che sottolinea come un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati sia fondamentale per la fiducia del pubblico nell'euro digitale, citando altresì la summenzionata dichiarazione dell'EDPB pubblicata nel 2022 sulle scelte di progettazione per un euro digitale ⁽²⁵⁾.
19. Dato che la tutela della vita privata è considerata la caratteristica più importante per l'euro digitale sia dalle persone che dai professionisti ⁽²⁶⁾, l'EDPB e il GEPD ricordano che la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita dovrebbe essere integrata fin dall'inizio nella progettazione dell'euro digitale, ivi comprese le scelte tecniche che verrebbero operate dalla BCE ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della proposta, e per quanto riguarda gli atti delegati e di esecuzione integrativi della Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, dopo l'adozione della proposta. A questo riguardo, l'EDPB e il GEPD sottolineano l'importanza di applicare tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (*privacy enhancing technologies*, PET) nella progettazione dell'euro digitale.
20. L'EDPB e il GEPD ricordano inoltre che, secondo la giurisprudenza della CGUE, si applica una verifica della necessità per eventuali limitazioni all'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata in relazione al trattamento dei dati suddetti ⁽²⁷⁾. Si

⁽²²⁾ Considerando 71 e 72 della proposta.

⁽²³⁾ Ad esempio, nell'articolo 35, paragrafo 4, imponendo una chiara separazione dei dati personali per garantire che la BCE e le banche centrali nazionali non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.

⁽²⁴⁾ Cfr. l'ultima frase dell'articolo 35, paragrafo 8, della proposta.

⁽²⁵⁾ EDPB Statement 04/2022 on the design choices for a digital euro from the privacy and data protection perspective [dichiarazione 04/2022 dell'EDPB sulle scelte di progettazione per un euro digitale dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati], adottata il 10 ottobre 2022, disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_statement_20221010_digital_euro_en.pdf.

⁽²⁶⁾ Pagina 7 della valutazione d'impatto della proposta, SWD(2023) 233 final.

⁽²⁷⁾ Sentenza del 16 dicembre 2008, *Tietosuoja-valtuutus contro Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy.*, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 56; sentenza del 9 novembre 2010, cause riunite *Volker und Markus Schecke*, C-92/09 e C-93/09, EU:C:2010:662, punti 77 e 86. Cfr. inoltre GEPD, Guidelines on assessing the

tratta di valutare se altre misure consentano di raggiungere l'esito auspicato con un grado inferiore di ingerenza nel diritto fondamentale in questione. Inoltre, quando adotta misure che interferiscono con i diritti fondamentali alla protezione dei dati personali, il legislatore deve valutare se l'importanza dell'obiettivo di interesse generale perseguito dal trattamento sia in relazione con la gravità dell'ingerenza ⁽²⁸⁾.

21. In tale contesto, l'EDPB e il GEPD ritengono che i compiti relativi alla gestione degli utenti (ossia la gestione dei conti/dei portafogli in euro digitali, la fornitura e la gestione degli strumenti di pagamento), alla gestione delle operazioni (ossia la disposizione, l'autenticazione e la convalida delle operazioni) e alla gestione della liquidità (conferimento e prelievo di fondi) debbano essere in linea di principio il più possibile «decentrati». L'EDPB e il GEPD si compiacciono quindi che la distribuzione dell'euro digitale prevista dalla proposta venga effettuata da intermediari finanziari regolamentati in modo decentrato, anziché direttamente dall'Eurosistema. In particolare, l'approccio decentrato potrebbe agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati dinanzi a ciascun intermediario finanziario in qualità di titolare del trattamento. A questo proposito, la sezione 8 del presente parere congiunto contiene varie raccomandazioni e richieste di chiarimenti su ruoli e compiti che, senza intralciare il funzionamento dell'euro digitale e il ruolo della BCE, potrebbero essere assegnati agli intermediari finanziari.
22. Inoltre, pur riconoscendo l'esigenza di introdurre un limite alle disponibilità di euro digitale per ogni utente di tale moneta, l'EDPB e il GEPD sottolineano che tale caratteristica comporta automaticamente la perdita del pieno anonimato e un certo grado di trattamento dei dati personali ⁽²⁹⁾.
23. Come già ha sottolineato l'EDPB ⁽³⁰⁾, un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati è fondamentale per garantire la fiducia dei cittadini nel futuro euro digitale e, in definitiva, il suo successo. A questo proposito, la registrazione di tutte le operazioni in euro digitale online, indipendentemente dal loro importo, non appare in linea con l'obiettivo della proposta di promuovere la protezione dei dati in quanto politica chiave perseguita dall'Unione, né con l'importanza attribuita dai cittadini alla tutela della vita privata nel contesto dell'euro digitale, come emerge dalla summenzionata indagine condotta dalla BCE nel 2021 ⁽³¹⁾. Pertanto, l'EDPB e il GEPD ritengono necessario garantire un elevato livello di tutela della vita privata non solo per i pagamenti in euro digitale offline, come attualmente previsto

proportionality of measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data [orientamenti sulla valutazione della proporzionalità di misure che limitano il diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati personali], 19 dicembre 2019, disponibile all'indirizzo: https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19-12-19_edps_proportionality_guidelines2_en.pdf.

⁽²⁸⁾ Sentenza del 1^o agosto 2022, *OT contro Vyriausioji tarnybinės etikos komisija*, C-184/20, EU:C:2022:601, punto 98.

⁽²⁹⁾ Cfr. a questo proposito la sezione 7 del presente parere.

⁽³⁰⁾ EDPB Statement 04/2022 on the design choices for a digital euro from the privacy and data protection perspective [dichiarazione 04/2022 dell'EDPB sulle scelte di progettazione per un euro digitale dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati], adottata il 10 ottobre 2022, disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_statement_20221010_digital_euro_en.pdf.

⁽³¹⁾ BCE, Report on the public consultation on a digital euro [rapporto sulla consultazione pubblica su un euro digitale], aprile 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210414~ca3013c852.en.html>.

dalla proposta ⁽³²⁾, ma anche per le operazioni di pagamento in euro digitale online di basso valore. L'EDPB e il GEPD raccomandano di conseguire tale obiettivo introducendo una soglia di riservatezza per le operazioni di pagamento digitale online di basso valore, come spiegato ulteriormente nella sezione 11 di seguito.

24. L'EDPB e il GEPD riconoscono inoltre l'impegno profuso per garantire che la proposta non pregiudichi l'applicazione delle leggi dell'UE vigenti che disciplinano il trattamento dei dati personali, tra cui i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti a monitorare il rispetto delle leggi sulla protezione dei dati, come indicato nel preambolo della proposta ⁽³³⁾. Un aspetto importante riguarda la base giuridica dei titolari del trattamento dei dati personali nel contesto della proposta, l'attribuzione opportuna dei ruoli e la distribuzione delle responsabilità tra i PSP, l'Eurosistema e i PSS, un elemento trattato nella sezione 10 del presente parere congiunto.
25. Inoltre, l'EDPB e il GEPD prendono atto del fatto che, ai sensi dell'articolo 282, paragrafo 3, del TFUE, la BCE è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, compresi la Commissione e i colegislatori, devono rispettare tale indipendenza. L'articolo 130 del TFUE aggiunge che, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri ad essa attribuiti dai trattati e dallo statuto della BCE, quest'ultima non può sollecitare né accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'UE. Ai sensi dell'articolo 132 del TFUE, la BCE può stabilire regolamenti e prendere decisioni nella misura necessaria per assolvere i suoi compiti ⁽³⁴⁾, come spesso fa la BCE, anche per quanto riguarda il modo in cui tratta e disciplina i dati personali nel contesto delle sue operazioni ⁽³⁵⁾. Pur rispettando debitamente l'autonomia decisionale della BCE, l'EDPB e il GEPD sottolineano altresì l'esigenza che la proposta preveda norme chiare, soggette a discussione e approvazione legislativa, sul trattamento dei dati personali nell'ambito dell'emissione e dell'uso dell'euro digitale, con chiare garanzie, assicurando in tal modo il massimo livello possibile di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali.

⁽³²⁾ Articolo 37 della proposta.

⁽³³⁾ Considerando 12 della proposta: «*Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2017/1725 nella misura in cui rientrano nel rispettivo ambito di applicazione. Le autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 sono pertanto responsabili del controllo del trattamento dei dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento.*» Inoltre, il considerando 70 afferma che «*[i]l trattamento dei dati personali ai fini della conformità e nel contesto del presente regolamento sarebbe effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, nonché, se del caso, della direttiva 2002/58/CE.*»

⁽³⁴⁾ Ciò trova riscontro anche nell'articolo 282, paragrafo 4, del TFUE: «*La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da 127 a 133, dell'articolo 138 e delle condizioni stabilite dallo statuto del SEBC e della BCE.*»

⁽³⁵⁾ Cfr., a titolo esemplificativo: decisione (UE) 2020/655 della Banca centrale europea, del 5 maggio 2020, che adotta le misure di attuazione relative alla protezione dei dati presso la Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2007/1 (BCE/2020/28) (GU L 152 del 15.5.2020, pagg. 13-20); decisione (UE) 2021/1486 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2021, che adotta norme interne relative alle limitazioni dei diritti degli interessati in relazione ai compiti della Banca centrale europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (BCE/2021/42) (GU L 328 del 16.9.2021, pagg. 15-22); e considerando 10 della decisione (UE) 2022/1982 della Banca centrale europea, del 10 ottobre 2022, sull'utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti e delle autorità cooperanti e che modifica la decisione BCE/2013/1 (BCE/2022/34) (GU L 272 del 20.10.2022, pagg. 29-35).

26. A tale riguardo, l'EDPB e il GEPD comprendono che il legislatore dell'UE è incaricato di «*stabilire le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica*», ai sensi dell'articolo 133 del TFUE, che costituisce la base giuridica della proposta nei trattati. Tuttavia, le limitazioni istituzionali e giuridiche della base giuridica di cui all'articolo 133 del TFUE, derivanti dalle norme sancite in tale trattato, impongono di lasciare alla BCE un certo livello di discrezionalità per quanto riguarda le misure, le norme e gli standard dettagliati che la BCE adotta per attuare le misure approvate dai colegislatori, come quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della proposta ⁽³⁶⁾. Inoltre l'EDPB e il GEPD si rendono conto che per questo motivo, di norma, la proposta raramente conferisce alla BCE il mandato di svolgere determinati compiti, ma spesso lascia alla sua discrezionalità (utilizzando la parola «*può*» anziché «*deve*») se eseguirli o meno ⁽³⁷⁾. Ad ogni modo, anche nei casi in cui sono lasciate alla BCE, le scelte tecniche sono soggette all'esigenza di garantire la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati, compresi i requisiti di necessità e proporzionalità.
27. Infine, l'EDPB e il GEPD riconoscono che la proposta, oltre a sottolineare l'esigenza di garantire la conformità al RGPD e all'EUDPR, prevede vincoli specifici per i titolari del trattamento e garanzie per gli interessati in relazione al trattamento dei dati personali. Ciò avviene, per esempio, nel caso del divieto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, della proposta che non permette ai PSP o all'Eurosistema di conservare i dati sulle operazioni di pagamento in euro digitali effettuate offline. L'EDPB e il GEPD accolgono inoltre con favore l'obbligo per la BCE di consultare il GEPD prima di adottare misure, norme e standard dettagliati che possono ripercuotersi sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della proposta.

4 CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

28. L'EDPB e il GEPD osservano che l'articolo 2 della proposta prevede definizioni necessarie per la comprensione della proposta nel suo complesso; tuttavia ritengono che alcune definizioni manchino o richiedano ulteriori chiarimenti al fine di garantire la certezza del diritto.
29. In primo luogo, ai fini della proposta sono fondamentali i dati generati dalle operazioni di pagamento. Tuttavia, la proposta non definisce quali «*dati sulle operazioni*» siano implicati e se la modalità di pagamento offline o online differiscano in relazione ai tipi di dati sulle operazioni che vengono generati dall'operazione o sono attesi e necessari per eseguirla.

⁽³⁶⁾ L'articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che «*[a]ll'interno del quadro del presente regolamento, l'euro digitale è disciplinato anche dalle misure, norme e standard dettagliati che possono essere adottati dalla Banca centrale europea nell'ambito delle sue competenze. Qualora tali misure, norme e standard dettagliati abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e della libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima della loro adozione.*»

⁽³⁷⁾ Cfr. un esempio nel considerando 25: «*La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale.*» Cfr. anche il considerando 68: «*la Banca centrale europea può istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, a sostegno delle attività di gestione delle frodi svolte dai prestatori di servizi di pagamento sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online.*» (grassetto aggiunti).

L'EDPB e il GEPD raccomandano di definire con precisione quale tipo di dati rientrerebbe nella categoria dei «*dati sulle operazioni*». A tal riguardo, l'EDPB e il GEPD rilevano inoltre che gli allegati III, IV e V della proposta utilizzano ampie categorie di dati personali che dovrebbero essere trattati da diversi soggetti; tali categorie dovrebbero essere definite in modo più preciso, come specificato nella sezione 9 del presente parere congiunto.

30. Inoltre l'EDPB e il GEPD osservano che la proposta fa riferimento in diversi casi all'espressione «*dispositivi di conservazione locale*» (che non è definita nell'articolo 2), menzionandola in particolare all'articolo 2, punto 15), all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 37, paragrafo 4, lettera b). Secondo il considerando 34 della proposta, «*[i] prestatori di servizi di pagamento dovrebbero registrare e cancellare i dispositivi di conservazione locale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline dai loro clienti*». Lo stesso considerando specifica altresì che i PSP dovrebbero conservare temporaneamente l'identificativo del dispositivo di conservazione locale utilizzato per l'euro digitale offline. Il considerando 35 specifica inoltre che i PSP dovrebbero registrare e reregistrare i dispositivi di conservazione locale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline dai loro clienti. Infine, il considerando 75 specifica che, nel contesto delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, i PSP tratterebbero «*[...] solo i dati personali relativi al deposito o al ritiro di euro digitali dai conti di pagamento in euro digitale per caricarli sui dispositivi di conservazione locale o dai dispositivi di conservazione locale per trasferirli ai conti di pagamento in euro digitale. Tali dati comprendono l'identificativo dei dispositivi di conservazione locale che i prestatori di servizi di pagamento attribuiscono a un utente dell'euro digitale che detiene l'euro digitale offline*». Pertanto, sembra che l'espressione «*dispositivi di conservazione locale*» nella proposta faccia riferimento ai «*dispositivi mobili*». Tuttavia, l'articolo 2, punto 31), definisce esplicitamente «*dispositivo mobile*» come «*[...] un dispositivo che consente agli utenti dell'euro digitale di autorizzare operazioni di pagamento in euro digitale online o offline, compresi in particolare smartphone, tablet, smartwatch e dispositivi indossabili di tutti i tipi*». Inoltre l'EDPB e il GEPD rilevano che all'articolo 2, punto 5, dove la proposta fornisce la definizione di «*conto di pagamento in euro digitale*», viene utilizzata l'espressione «*dispositivo per l'euro digitale offline*». In tale contesto, l'EDPB e il GEPD raccomandano di chiarire se i «*dispositivi di conservazione locale*» costituiscano dispositivi diversi dai «*dispositivi mobili*» secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 31, della proposta e, in caso affermativo, di inserire una definizione separata per questa espressione nell'articolo 2 della proposta stessa. Tali chiarimenti dovrebbero applicarsi, *mutatis mutandis*, all'espressione «*dispositivo per l'euro digitale offline*» di cui all'articolo 2, punto 5, della proposta.
31. Inoltre l'EDPB e il GEPD raccomandano di chiarire la definizione dell'espressione «*identificativo utente*» di cui all'articolo 2, punto 27, della proposta. L'articolo 2, punto 27, della proposta definisce l'«*identificativo utente*» come «*[...] un identificativo unico creato da un prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale per distinguere in modo inequivocabile, ai fini dell'euro digitale online, gli utenti dell'euro digitale, ma che non è attribuibile dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali a una persona fisica o giuridica identificabile*». A questo proposito, l'EDPB e il GEPD osservano che, secondo l'allegato III, l'«*identificativo utente*» includerebbe i «*nominativi dei detentori di dispositivi di conservazione locale*». Un altro esempio è costituito dalla relazione tra i concetti di «*identificativo utente*», definito all'articolo 2, punto 27, della proposta e «*alias dell'utente*», definito all'articolo 2, punto 28, della proposta, che sembrano entrambe indicare un metodo di pseudonimizzazione

definito all'articolo 4, punto 5), del RGPD, sebbene ciò sia reso esplicito solo all'articolo 2, punto 28, della proposta.

32. Infine, l'EDPB e il GEPD sottolineano che l'articolo 22, paragrafo 3, della proposta utilizza l'espressione «*numero unico di conto di pagamento in euro digitale*» che, tuttavia, non è definita all'articolo 2. Pertanto, ai fini della certezza del diritto, l'EDPB e il GEPD raccomandano di includere in tale articolo una definizione di «*numero unico di conto di pagamento in euro digitale*». Introdurre tale definizione contribuirebbe inoltre a chiarire la differenza tra altri tipi di identificativi indicati nella proposta, in particolare l'«*identificativo utente*» definito all'articolo 2, punto 27, e l'«*alias dell'utente*» definito all'articolo 2, punto 28, della proposta.

5 CAPO III – CORSO LEGALE

33. L'EDPB e il GEPD accolgono con favore l'obiettivo strategico di conferire all'euro digitale valore legale, come nel caso delle monete e delle banconote in euro. L'euro digitale deve integrare il contante fisico, che è un mezzo di pagamento fondamentale per la tutela della vita privata e le libertà individuali, e non sostituirlo. A tale proposito, l'EDPB e il GEPD apprezzano particolarmente il fatto che i cittadini avranno sempre la possibilità di scegliere se pagare in euro digitali o in contanti, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della proposta.

6 CAPO IV – DISTRIBUZIONE

34. La proposta disciplina la distribuzione dell'euro digitale per mezzo dell'attuale quadro giuridico dell'UE per la prestazione di servizi di pagamento, costituito dalla direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) ⁽³⁸⁾. I PSP possono prestare servizi di pagamento in euro digitale a una serie di categorie di persone fisiche e giuridiche a norma dell'articolo 13 della proposta.
35. L'EDPB e il GEPD osservano che l'euro digitale può essere distribuito anche a persone fisiche o giuridiche che non risiedono o non sono stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), della proposta. Secondo quest'ultima proposta nella sua redazione attuale, tuttavia, non è chiaro in quali casi, come e perché i servizi di pagamento in euro digitale possano essere limitati a tali categorie di interessati, come ciò influisca sul trattamento dei dati personali e se i dati personali vengano cancellati o meno quando l'uso dei servizi è limitato. Non è chiaro neppure se tali informazioni debbano essere specificate nel quadro della presente proposta o della proposta di regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di PSP costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Pertanto, l'EDPB e il GEPD raccomandano di spiegare il trattamento effettuato nel quadro della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche o giuridiche che non risiedono o non sono stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro, nella presente proposta o in quella di regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

⁽³⁸⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pagg. 35-127).

36. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, della proposta, è necessaria l'approvazione preventiva di un utente dell'euro digitale per collegare un conto in euro digitale a conti di pagamento in moneta fiduciaria, sia per conferire fondi al conto in euro digitale che per prelevarne, nonché per integrare i pagamenti che eccedono il limite di detenzione dell'euro digitale. Questo collegamento comporterebbe il trattamento di dati personali, poiché verrebbero scambiate informazioni relative a più conti di pagamento che non sono necessariamente forniti dallo stesso PSP. Dal punto di vista della protezione dei dati, l'EDPB e il GEPD ritengono che l'approvazione preventiva non debba essere interpretata come un consenso a norma del RGPD, ma piuttosto come una salvaguardia di natura contrattuale; pertanto l'EDPB e il GEPD raccomandano di sostituire «*previa approvazione*» con «*autorizzazione*». Tale approccio sarebbe conforme alla proposta di regolamento relativo ai servizi di pagamento⁽³⁹⁾ e alla proposta di regolamento relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari⁽⁴⁰⁾. A questo proposito, nei suoi precedenti pareri⁽⁴¹⁾ il GEPD ha già formulato raccomandazioni specifiche che sarebbero valide anche in considerazione della proposta, in particolare per quanto concerne l'esigenza di distinguere l'«*autorizzazione*», da un lato, dalla base giuridica del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del RGPD, dall'altro.
37. Infine, il GEPD e l'EDPB desiderano evidenziare che gli orientamenti dell'Autorità antiriciclaggio (di seguito «*AMLA*») e dell'Autorità bancaria europea (di seguito «*ABE*») citati nell'articolo 14, paragrafo 5, della proposta dovrebbero essere interpretati nel senso che i PSP non dovrebbero registrare lo status di potenziali utenti dell'euro digitale (per esempio richiedente asilo, beneficiario di protezione internazionale, persona senza fissa dimora o cittadino di un paese terzo cui non è rilasciato un permesso di soggiorno), poiché ciò potrebbe stigmatizzare tali utenti.

7 CAPO V – USO DELL'EURO DIGITALE COME RISERVA DI VALORE E COME MEZZO DI PAGAMENTO

38. In linea di principio, l'articolo 15, paragrafo 1, della proposta stabilisce che è possibile assoggettare a limiti l'uso dell'euro digitale come riserva di valore. L'articolo 16, paragrafo 1, della proposta stabilisce che la BCE sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo. L'articolo 35, paragrafo 8, della proposta prevede che, al fine di sostenere l'obbligo dei PSP di far rispettare i limiti di detenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE possa, da sola o

⁽³⁹⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 [COM(2023) 367 final].

⁽⁴⁰⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554 [COM(2023) 360 final].

⁽⁴¹⁾ Parere 38/2023 del GEPD sulla proposta di regolamento relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari, adottato il 22 agosto 2023, disponibile all'indirizzo: https://edps.europa.eu/system/files/2023-08/2023-0730_d2425_opinion_en.pdf; parere 39/2023 del GEPD sulla proposta di regolamento relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e sulla proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, adottato il 22 agosto 2023, disponibile all'indirizzo: https://edps.europa.eu/system/files/2023-08/2023-0729_d2434_opinion_en.pdf.

congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. Inoltre l'articolo 35, paragrafo 8 prevede che siano attuate misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate tramite il punto di accesso unico da entità diverse dai PSP il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. In aggiunta, il considerando 77 della proposta rileva che è necessario un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale in modo da garantire il funzionamento efficiente di quest'ultimo in tutta la zona euro, in quanto gli utenti dell'euro digitale possono detenere conti di pagamento in euro digitale in diversi Stati membri. All'atto di istituire il punto di accesso unico, l'Eurosistema dovrebbe garantire che il trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

39. L'EDPB e il GEPD riconoscono che, per garantire che il limite di detenzione non sia superato dall'utente dell'euro digitale che può essere titolare di vari conti in euro digitale presso diversi PSP, è inevitabile un certo grado di trattamento dei dati personali. A questo proposito, l'EDPB e il GEPD rilevano che, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 8, della proposta, «[...] *la BCE può, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato 4, punto 4) [...]*». Inoltre, il considerando 77 fa riferimento al fatto che «[...] *[a]ll'atto di istituire il punto di accesso unico, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita [...]*».
40. Contestualmente, l'EDPB e il GEPD reputano che la proposta non chiarisca sufficientemente la necessità e la proporzionalità del trattamento dei dati personali di cui all'allegato IV, punto 4); pertanto raccomandano di approfondire ulteriormente la giustificazione della necessità e della proporzionalità del punto di accesso unico di cui al considerando 77. Inoltre, la proposta non contiene informazioni sulle modalità di attuazione, a tale riguardo, della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. L'EDPB e il GEPD raccomandano di specificare ulteriormente le misure che dovrebbero essere attuate per integrare dall'inizio la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, comprese le misure tecniche che permetterebbero una conservazione decentrata ⁽⁴²⁾.
41. Inoltre la proposta non è chiara in merito alla modalità con cui i PSP dovrebbero trattare i dati personali elencati nell'allegato III, punto 1), per far rispettare i limiti di detenzione nella pratica,

⁽⁴²⁾ Pur essendo comprensibile che le informazioni per verificare il limite di detenzione complessivo di un utente dell'euro digitale possano provenire da più di un conto in euro digitale appartenente allo stesso utente, l'attuazione dovrebbe sondare l'opzione di ricorrere alle PET che potrebbero evitare di conservare a livello centrale dati personali utilizzati per eseguire calcoli e adottare decisioni pertinenti (per esempio, rifiutare un'operazione o un nuovo conto con un determinato limite di detenzione specifico). A questo proposito, il calcolo multilaterale sicuro potrebbe essere valutato come tecnica possibile [cfr. *UN Guide on Privacy-Enhancing Technologies for Official Statistics* (Guida delle Nazioni Unite sulle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata ai fini delle statistiche ufficiali)], sezione 2.1, ed esempi correlati, disponibile all'indirizzo: <https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/privacy/guide/index.cshml>].

né spiega quali garanzie siano in atto per gli utenti dell'euro digitale, come il diritto di opporsi o di impugnare le decisioni basate sul rispetto del limite di detenzione.

42. L'articolo 17 della proposta limita le commissioni che i PSP possono addebitare agli utenti per l'utilizzo dei servizi di pagamento in euro digitale. L'EDPB e il GEPD osservano che, nel monitorare l'osservanza della disposizione da parte dei PSP, la BCE può trattare dati personali, in quanto la BCE avrebbe il diritto di chiedere ai PSP di fornire «*tutte le informazioni necessarie*» per far rispettare il disposto di tale articolo. A questo riguardo, l'EDPB e il GEPD ritengono che un ampio riferimento a «*tutte le informazioni necessarie*» possa avere effetti sproporzionati per l'acquisizione di dati personali nella pratica. L'EDPB e il GEPD raccomandano di specificare che questa disposizione dovrebbe essere applicata in conformità delle norme in materia di protezione dei dati e in linea con le finalità del trattamento, compreso il principio della minimizzazione dei dati. Le richieste di informazioni da parte della BCE dovrebbero sempre essere scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre all'interconnessione di archivi ⁽⁴³⁾.

8 CAPO VII – CARATTERISTICHE TECNICHE

8.1 Modalità dell'euro digitale offline e online

43. L'EDPB e il GEPD rilevano che l'euro digitale sarebbe disponibile in due modalità: una versione online e una offline ⁽⁴⁴⁾. L'EDPB e il GEPD sono decisamente favorevoli all'introduzione della modalità offline, poiché avrebbe un livello di tutela della vita privata più elevato rispetto alla modalità online. In particolare, l'EDPB e il GEPD apprezzano particolarmente il fatto che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della proposta, l'euro digitale sarà disponibile per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e offline a partire dalla sua prima emissione.
44. Per quanto riguarda la modalità online, l'EDPB e il GEPD osservano che, come specificato all'articolo 13, paragrafo 6, in combinato disposto con il considerando 9 della proposta, i contratti per la fornitura di tali conti e servizi sarebbero firmati tra utenti e PSP, ossia non tra gli utenti e la BCE. Questo approccio è gradito poiché rispecchia un'attuazione decentrata dell'euro digitale (ovvero tramite i PSP), in contrapposizione a un approccio centralizzato, interamente gestito dall'Eurosistema.
45. L'EDPB e il GEPD osservano che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, della proposta, «[c]iascun conto di pagamento in euro digitale ha un numero unico di *conto di pagamento in euro digitale*». Tuttavia, come già sottolineato nella sezione 4 del presente parere, l'espressione «*numero unico di conto di pagamento in euro digitale*» non è definita all'articolo 2 della proposta. L'assenza di definizione solleva dubbi in merito a: i) chi sarà responsabile delle norme per la definizione di questo identificativo; ii) come sarà generato

⁽⁴³⁾ Considerando 31 del RGPD.

⁽⁴⁴⁾ Articolo 23, paragrafo 1, della proposta.

l'identificativo: in modo decentrato, ad esempio con ogni PSP che ne definisce il formato, o in modo maggiormente centralizzato, ad esempio da parte della BCE; e iii) cosa sarà incluso in tale identificativo. Pertanto, l'EDPB e il GEPD raccomandano di definire tali elementi in una nuova definizione di «*numero unico di conto di pagamento in euro digitale*» ai sensi dell'articolo 2 e di qualsiasi disposizione operativa necessaria riguardante la sua emissione nell'articolo 22.

8.2 Operazioni di pagamento in euro digitale condizionate

46. L'EDPB e il GEPD sottolineano l'importanza di garantire che l'euro digitale non sia «*moneta programmabile*», evidenziando a questo proposito la distinzione tra moneta programmabile, definita nella proposta come «*unità di moneta digitale con una logica intrinseca che limita la piena fungibilità di ciascuna unità*»⁽⁴⁵⁾, e operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, intese come operazioni di pagamento disposte automaticamente una volta soddisfatte le condizioni predefinite (per esempio un pagamento rateale da effettuare periodicamente) concordate tra il pagatore e il beneficiario⁽⁴⁶⁾.
47. Tale distinzione è prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, della proposta, relativo alle operazioni di pagamento condizionate, che vieta esplicitamente all'euro digitale di essere moneta programmabile. Inoltre, il considerando 55 specifica che «*[...] [i] pagamenti condizionati non dovrebbero avere per oggetto o per effetto l'uso dell'euro digitale come moneta programmabile*». L'articolo 12, paragrafo 1, stabilisce poi che l'euro digitale deve essere convertibile in banconote e monete in euro alla pari, il che dimostra ancora una volta la natura non programmabile dell'euro digitale, non vincolando quest'ultimo a usi specifici.
48. L'EDPB e il GEPD apprezzano queste specifiche e raccomandano vivamente ai colegislatori di conservare queste disposizioni nella proposta. Difatti, dal punto di vista della tutela della vita privata e della protezione dei dati, un euro digitale programmabile comporterebbe rischi elevati inaccettabili in termini di protezione dei dati: ad esempio potrebbe consentire di desumere le abitudini di spesa dell'utente fin dal momento dell'emissione dell'euro digitale o condurre all'introduzione di meccanismi aggiuntivi per garantire che gli utenti non eludano le istruzioni che limitano l'uso dell'euro digitale.

8.3 Portafogli europei di identità digitale

49. Ai fini dell'accesso ai servizi di pagamento in euro digitale e del loro utilizzo, la proposta consentirebbe agli utenti dell'euro digitale di ricorrere ai servizi front-end sviluppati dai PSP e dalla BCE⁽⁴⁷⁾. Secondo la definizione, per servizi front-end di questo tipo si intendono «*tutti i componenti necessari per fornire servizi agli utenti dell'euro digitale che interagiscono attraverso interfacce definite con soluzioni back-end e altri servizi front-end*»⁽⁴⁸⁾. Questi servizi

⁽⁴⁵⁾ Articolo 2, paragrafo 18, della proposta.

⁽⁴⁶⁾ Articolo 2, paragrafo 17, della proposta.

⁽⁴⁷⁾ Articolo 28, paragrafo 1, della proposta. Nel paragrafo 2 si aggiunge che la BCE non ha accesso ai dati personali in relazione ai servizi front-end sviluppati dalla stessa BCE e utilizzati dai PSP.

⁽⁴⁸⁾ Articolo 2, paragrafo 20, della proposta.

front-end «[...] sono interoperabili con i portafogli europei di identità digitale o integrati in essi» e gli utenti dell'euro digitale che ne fanno richiesta possono avvalersi a livello più generale delle funzionalità di tali portafogli europei (49).

50. L'EDPB e il GEPD ricordano che la prevista attuazione tecnica (50) della proposta di regolamento che istituisce i portafogli europei di identità digitale attualmente in fase di negoziazione (51) determinerà, in ultima analisi, se si debbano integrare ulteriori garanzie in materia di protezione dei dati o se la proposta sarà concepita conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati (52).
51. L'EDPB e il GEPD osservano che i PSP devono effettuare la corretta identificazione dell'utente del conto in euro digitale con opportuni controlli volti a conoscere il cliente nella fase di onboarding, ai cui fini ci si potrebbe avvalere dei portafogli europei di identità digitale. L'EDPB e il GEPD accolgono con favore il fatto che l'utilizzo a tale scopo dei portafogli europei di identità digitale avverrà, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della proposta, solo su richiesta degli utenti dell'euro digitale e non per impostazione predefinita, in linea con il principio della minimizzazione dei dati, fondamentale per la loro protezione, e con l'obbligo per i titolari del trattamento di garantire la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (53).

8.4 Regolamento

52. L'EDPB e il GEPD rilevano che il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online verrebbe eseguito nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dall'Eurosistema (54); si tratta di un approccio diverso rispetto al regolamento delle operazioni di pagamento elettronico tra privati, che viene adottato tra istituti di pagamento in modo decentrato e in cui l'Eurosistema non ha accesso alle operazioni di pagamento. L'EDPB e il GEPD riconoscono che il regolamento a livello macroeconomico delle operazioni online in euro digitale effettuate online dovrebbe essere svolto dalla BCE, in quanto gli euro digitali non depositati a livello bancario costituiscono una passività diretta nei confronti della BCE e delle banche centrali nazionali (55), e necessitano pertanto di un registro a livello della BCE.

(49) Articolo 25, paragrafi 1 e 2, della proposta.

(50) <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eudi-wallet-implementation>.

(51) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3556.

(52) Formal comments on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a framework for a European Digital Identity [Osservazioni formali sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea], 21 luglio 2021, pag. 2, disponibile all'indirizzo: https://edps.europa.eu/system/files/2021-07/21-07-28_formal_comments_2021-0598_d-1609_european_digital_identity_en.pdf.

(53) Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e articolo 25, paragrafi 1 e 2, del RGPD.

(54) Articolo 30, paragrafo 2, e considerando 64 della proposta.

(55) Considerando 9 della proposta.

53. Contestualmente, l'EDPB e il GEPD sottolineano che l'infrastruttura di regolamento adottata dalla BCE conserverebbe in modo centralizzato i dati riguardanti tutti coloro che usano l'euro digitale online e includerebbe informazioni sensibili, come l'autenticazione dell'utente ⁽⁵⁶⁾. In ragione della scala della banca dati e della natura dei dati conservati in modo centralizzato, le conseguenze di una violazione dei dati potrebbero potenzialmente danneggiare un numero elevato di persone. L'EDPB e il GEPD sono pronti a fornire assistenza nella valutazione delle opportune misure di salvaguardia da attuare a questo proposito.
54. In tale contesto, l'EDPB e il GEPD accolgono con favore il considerando 71 della proposta, in cui si specifica che «[...] [i]l regolamento delle operazioni in euro digitale dovrebbe essere concepito in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile», nonché il considerando 76, in cui si specifica che «[l]a Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale». Contestualmente, l'EDPB e il GEPD evidenziano che la proposta non stabilisce un obbligo vincolante che garantisca la pseudonimizzazione dei dati delle operazioni rispetto alla BCE e alle banche centrali nazionali. Pertanto l'EDPB e il GEPD raccomandano di introdurre nel dispositivo della proposta un obbligo esplicito di pseudonimizzazione dei dati delle operazioni rispetto alla BCE e alle banche centrali nazionali, anziché limitarsi a farvi riferimento nel considerando 76 della proposta.

8.5 Meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi

55. L'EDPB e il GEPD osservano che l'articolo 32, paragrafo 1, della proposta fa riferimento a un meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi (di seguito «FDPM») che la BCE può scegliere di istituire per agevolare i compiti di individuazione e prevenzione delle frodi che i prestatori di servizi di pagamento devono svolgere ai sensi della direttiva 2015/2366 «[...] al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale». L'FDPM può essere gestito direttamente dalla BCE o dai PSS designati da quest'ultima. L'EDPB e il GEPD rilevano positivamente che l'articolo 32, paragrafo 2, stabilirebbe l'obbligo per la BCE di consultare il GEPD prima di elaborare i dettagli relativi agli elementi operativi del suddetto meccanismo.
56. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, l'FDPM dovrebbe: «valuta[re] in tempo reale l'esposizione al rischio di frode delle operazioni in euro digitale effettuate online a uso esclusivo dei prestatori di servizi di pagamento prima dell'introduzione dell'operazione nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale» ⁽⁵⁷⁾ e «aiuta[re] i prestatori di servizi di pagamento a individuare le operazioni fraudolente nelle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online che sono state regolate» ⁽⁵⁸⁾.
57. A tale riguardo, occorre osservare che i PSP svolgono già attività di individuazione delle frodi, in particolare nel quadro dei loro obblighi giuridici ai sensi della seconda direttiva sui servizi di

⁽⁵⁶⁾ Punto 2 dell'allegato IV che accompagna la proposta.

⁽⁵⁷⁾ COM(2023) 369 final, articolo 32, paragrafo 3, lettera a).

⁽⁵⁸⁾ COM(2023) 369 final, articolo 32, paragrafo 3, lettera b).

pagamento (PSD2) ⁽⁵⁹⁾. Inoltre, l'articolo 32, paragrafo 1, stabilisce che i PSP svolgerebbero tali attività di individuazione delle frodi anche nel contesto dell'euro digitale. Contestualmente, il considerando 68 spiega che l'FDPM previsto è necessario perché «[...] [l'individuazione tempestiva delle frodi] può essere resa più efficace grazie alle informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento.» Lo stesso considerando aggiunge inoltre che: «Questa funzione generale di individuazione delle frodi esiste in sistemi di pagamento comparabili ed è necessaria per dimostrare il conseguimento di bassi tassi di frode al fine di mantenere l'euro digitale sicuro sia per i consumatori che per gli esercenti.»

58. L'EDPB e il GEPD riconoscono che l'istituzione dell'FDPM potrebbe rendere «più efficace» l'individuazione tempestiva delle frodi; nondimeno, reputano che questo non sia di per sé sufficiente a rendere necessaria, alla luce della Carta, l'ingerenza nei diritti fondamentali alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati che il sistema previsto comporterebbe. Inoltre l'EDPB e il GEPD ritengono che la proposta non preveda norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione dell'FDPM previsto, anche per quanto riguarda la natura dell'assistenza che la BCE deve fornire ai PSP. Per esempio, il considerando 68 sembra sottintendere che l'FDPM abbia un ruolo paragonabile a una funzione generale disponibile in altri sistemi di pagamento. Tuttavia, l'articolo 32 della proposta non opera una distinzione tra il ruolo e i compiti della BCE in quanto autorità incaricata di monitorare il sistema generale per vigilare sullo svolgimento delle attività antifrode, da un lato, e sul ruolo e sui compiti dei PSP, dall'altro. Pertanto, l'EDPB e il GEPD ritengono che l'articolo 32 della proposta manchi di prevedibilità, pregiudicando la certezza del diritto e la capacità di valutare la necessità di istituire tale misura, che rappresenta un requisito necessario per ogni limitazione apportata al diritto fondamentale alla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
59. Inoltre, pur riconoscendo che nei regimi di pagamento commerciali esistono funzioni generali di individuazione delle frodi, come sottolineato nel considerando 68, l'EDPB e il GEPD ricordano che queste attività si fondano sull'uso di varie tecnologie, dalle soluzioni tradizionali che ricorrono al rilevamento di frodi in base alle norme fino a sistemi basati sull'analisi in tempo reale, sull'apprendimento automatico e sull'intelligenza artificiale, e tutte queste tecnologie richiedono il trattamento di grandi quantità di dati personali ⁽⁶⁰⁾. Di conseguenza, per assicurare la tutela dei diritti fondamentali in tale contesto occorre valutare attentamente la necessità e la proporzionalità del trattamento dei dati personali effettuato, nonché solide garanzie. Tale valutazione è ancora più importante quando si considera un sistema come l'FDPM.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. l'articolo 72, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 337 del 23.12.2015, pagg. 35-127).

⁽⁶⁰⁾ Per esempio, gli schemi di carte private internazionali gestiscono meccanismi generali di individuazione delle frodi che trattano un'ampia gamma di dati personali, tra cui dati biometrici comportamentali impiegati per analizzare modelli comportamentali dei consumatori al fine di individuare le frodi.

60. In conclusione, l'EDPB e il GEPD ritengono che la proposta non dimostri a sufficienza che per la BCE occorra istituire un FDPM generale gestito dalla BCE e fornire le opportune garanzie necessarie per rendere il trattamento conforme al principio di proporzionalità. L'EDPB e il GEPD invitano pertanto i legislatori a dimostrare ulteriormente tale necessità o, qualora non dovesse essere dimostrata, a valutare misure meno intrusive dal punto di vista della protezione dei dati. Nell'eventualità che sia dimostrata la necessità di tale meccanismo, si dovrebbero definire garanzie specifiche, anche in merito a un'adeguata limitazione della conservazione, per garantire che i meccanismi antifrode non causino un'ingerenza eccessiva e sproporzionata nei diritti e nelle libertà fondamentali alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone fisiche ⁽⁶¹⁾.
61. Infine, l'EDPB e il GEPD osservano che l'FDPM previsto sarebbe soggetto a una serie di limitazioni e garanzie, tra cui il fatto che i PSP sarebbero obbligati ad «[...] *attu[re] misure tecniche e organizzative adeguate [...] per garantire che il servizio di supporto non sia in grado di identificare direttamente gli utenti dell'euro digitale sulla base delle informazioni fornite al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi*» ⁽⁶²⁾. Analogamente, qualora decida di non affidare i compiti relativi all'FDPM agli PSS, la BCE e le banche centrali nazionali non dovrebbero identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale ⁽⁶³⁾. Contestualmente, il considerando 68 spiega che il trasferimento di informazioni tra PSP e l'FDPM dovrebbe essere soggetto a misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia per garantire che i singoli utenti dell'euro digitale non siano identificati dall'FDPM.
62. Nonostante l'esigenza di comprovare ulteriormente la necessità e la proporzionalità dell'FDPM, come indicato sopra, l'EDPB e il GEPD ritengono inoltre che né i PSS né la BCE o le banche centrali nazionali dovrebbero essere in grado di identificare gli utenti dell'euro digitale sulla base delle informazioni fornite all'FDPM, in linea con la definizione di pseudonimizzazione di cui all'articolo 4, punto 5), del RGPD. Pertanto l'articolo 32, paragrafo 4, e l'articolo 35, paragrafo 7, della proposta dovrebbero essere modificati in linea con la definizione di pseudonimizzazione di cui all'articolo 4, punto 5), del RGPD, stabilendo che i PSP, da un lato, e la BCE e le banche centrali nazionali, dall'altro, dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati in modo tale da non potere più essere attribuiti a un singolo utente dell'euro digitale senza l'uso di informazioni aggiuntive. L'EDPB e il GEPD raccomandano inoltre di adottare le PET più appropriate, che garantirebbero il massimo livello di tutela dal punto di vista della protezione dei dati, tenendo conto nel contempo delle pertinenti esigenze di utilità e scalabilità.

⁽⁶¹⁾ In particolare, il rapido sviluppo di tecnologie come il computing riservato e la crittografia omomorfica potrebbe consentire l'attuazione di identificativi dinamici che non comportano né l'identificazione dei singoli utenti dell'euro digitale né la loro profilazione individuale, a livello di FDPM.

⁽⁶²⁾ Articolo 32, paragrafo 4, della proposta.

⁽⁶³⁾ Articolo 35, paragrafo 7, della proposta.

9 CIBERSICUREZZA E RESILIENZA OPERATIVA

63. L'EDPB e il GEPD riconoscono i rischi potenziali cui i pagamenti digitali in euro potrebbero far fronte dal punto di vista informatico e della sicurezza informatica, ricordando a questo proposito, come evidenziato nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta ⁽⁶⁴⁾, che l'atto legislativo sulla resilienza operativa digitale ⁽⁶⁵⁾ sarebbe applicabile ai PSP e ai PSS e che l'Eurosistema dovrebbe essere soggetto al nuovo regolamento sulla sicurezza informatica ⁽⁶⁶⁾, attualmente in fase di negoziazione.
64. Di conseguenza, l'EDPB e il GEPD raccomandano di inserire in un considerando un riferimento al quadro giuridico applicabile in materia di cibersecurity.
65. Inoltre, in assenza di una legge quadro sulla cibersecurity che si applichi a tutti i soggetti pertinenti, l'EDPB e il GEPD rammentano che è importante garantire un approccio coerente tra la sicurezza e la resilienza operativa dell'infrastruttura digitale dell'euro, da un lato, e l'infrastruttura dei PSS dall'altro. Per di più, tutte le disposizioni di alto livello in materia di cibersecurity e resilienza operativa che sono specifiche per l'infrastruttura digitale dell'euro e non sarebbero contemplate dal suddetto quadro per la cibersecurity (come ogni possibile riferimento alla certificazione) dovrebbero essere incluse nel dispositivo della proposta.

10 CAPO VIII – VITA PRIVATA E PROTEZIONE DEI DATI

66. L'EDPB e il GEPD accolgono con favore l'obiettivo espresso nel considerando 70 della proposta, ricordando l'esigenza di stabilire un livello elevato di tutela della vita privata e protezione dei dati per garantire la fiducia degli europei in un futuro euro digitale e la realizzazione di altri diritti e libertà sanciti dalla Carta. A questo riguardo, l'EDPB e il GEPD ricordano che, per conseguire questo obiettivo, la legislazione dovrebbe affrontare in modo chiaro e specifico gli aspetti di protezione dei dati personali dell'euro digitale ⁽⁶⁷⁾.
67. In tale contesto, l'EDPB e il GEPD apprezzano particolarmente la definizione nel capo VIII delle finalità con cui il trattamento dei dati personali può essere effettuato per la fornitura dell'euro digitale. Il capo in questione mira inoltre a definire le rispettive responsabilità dei PSP, della BCE e/o delle banche centrali nazionali e, se del caso, dei PSS per le operazioni di trattamento. Tuttavia, come indicato più avanti ⁽⁶⁸⁾, l'EDPB e il GEPD ritengono che i colegislatori debbano

⁽⁶⁴⁾ SWD(2023) 233 final, pag. 87.

⁽⁶⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, PE/41/2022/INIT (GU L 333 del 27.12.2022, pagg. 1-79).

⁽⁶⁶⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersecurity nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione [COM(2022) 122 final].

⁽⁶⁷⁾ EDPB Statement 04/2022 on the design choices for a digital euro from the privacy and data protection perspective [dichiarazione 04/2022 dell'EDPB sulle scelte di progettazione per un euro digitale dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati], adottata il 10 ottobre 2022, disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_statement_20221010_digital_euro_en.pdf.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. i punti da 74 a 76, 81, 85 e 86.

fornire ulteriori chiarimenti su questi aspetti nonché sulle basi giuridiche applicabili alle suddette operazioni di trattamento.

68. Inoltre l'EDPB e il GEPD accolgono con favore l'approccio seguito dalla proposta e finalizzato a disciplinare, negli allegati che accompagnano la proposta, le categorie di dati personali che possono essere trattati da ciascuno dei soggetti che partecipano all'emissione dell'euro digitale. Contestualmente, l'EDPB e il GEPD rilevano che tali allegati non sempre elencano esaustivamente i tipi di dati personali da trattare, pregiudicando in tal modo la certezza del diritto, e invitano i legislatori a specificare ulteriormente tali elenchi, ove possibile considerando le esigenze delle parti interessate, nonché il rispetto del principio di minimizzazione dei dati e dell'obbligo di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

10.1 Articolo 34: trattamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento

69. L'EDPB e il GEPD riconoscono che l'articolo 34, paragrafo 1, della proposta mira a definire le finalità con cui i PSP tratteranno i dati personali durante la prestazione di servizi relativi all'euro digitale. Tuttavia, l'utilizzo dei termini «*compresa*» e «*comprese*» nell'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), della proposta crea incertezza giuridica in merito alle finalità esatte con cui i PSP possono trattare dati personali. L'EDPB e il GEPD ritengono che le finalità non debbano essere espresse in termini generici, bensì in modo chiaro e preciso, e che debbano essere oggettivamente collegate ai compiti affidati ai PSP e previsti dalla proposta. Pertanto, l'EDPB e il GEPD raccomandano che l'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), faccia esaustivamente riferimento ai compiti pertinenti affidati ai PSP per i quali i dati personali possono essere trattati ai sensi della proposta.

Le basi giuridiche applicabili al trattamento effettuato dai PSP

70. L'EDPB e il GEPD ritengono che la proposta non sia sufficientemente chiara in merito alla base giuridica su cui si baseranno i PSP per il trattamento effettuato con le finalità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della proposta, poiché include richiami sia all'interesse pubblico che all'obbligo giuridico. In particolare, la proposta afferma che i compiti svolti dai PSP ed elencati all'articolo 34, paragrafo 1, della proposta sono «*di interesse pubblico*», implicando che i PSP svolgano un compito di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD, quando trattano i dati personali degli utenti con le finalità elencate nell'articolo 34 della proposta. Inoltre l'EDPB e il GEPD rilevano che, sebbene il considerando 73 della proposta faccia esplicito riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD e riconosca che le attività di trattamento effettuate dai PSP sono «*necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento*», esso afferma anche che tali attività di trattamento dei dati personali ai fini dei compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere da a) a c), sono «*compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione*». Per contro, il considerando 73 della proposta specifica che i PSP possono trattare dati personali anche per ottemperare a compiti di interesse pubblico esistenti o a obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione.

71. A questo proposito, l'EDPB e il GEPD desiderano ribadire che, secondo il RGPD, il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui si applica una base giuridica adeguata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del RGPD e l'applicazione di una di queste sei basi deve essere stabilita prima che venga avviata un'attività di trattamento e in relazione a una finalità specifica ⁽⁶⁹⁾. In particolare, sebbene comprendano il punto di vista della Commissione, secondo cui l'euro digitale è un bene pubblico di interesse comune, l'EDPB e il GEPD sono del parere che, nella misura in cui le finalità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere da a) a c), della proposta derivano da obblighi giuridici cui i PSP sono soggetti ai sensi della proposta ⁽⁷⁰⁾, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD sembra rappresentare la base maggiormente pertinente per tali attività di trattamento. L'EDPB e il GEPD raccomandano pertanto ai legislatori di spiegare nel considerando 73 e nell'articolo 34 della proposta che le attività di trattamento da svolgere ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere da a) a c), della proposta sono eseguite sulla base di un obbligo giuridico (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD).
72. Inoltre l'EDPB e il GEPD raccomandano di spiegare, nel considerando 73 e nell'articolo 34 della proposta, che le attività di trattamento effettuate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere d) ed e), della proposta sono eseguite sulla base di un obbligo legale (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD), trattandosi della base giuridica più adeguata e considerando che le attività di trattamento con queste finalità sono richieste dal diritto dell'Unione.
73. Inoltre, l'EDPB e il GEPD desiderano chiarire che la base giuridica specificata all'articolo 34 non si dovrebbe applicare ai servizi di pagamento in euro digitale sviluppati e forniti dai PSP oltre ai servizi di base di pagamento in euro digitale ⁽⁷¹⁾, cui si applicherebbe invece l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del RGPD o l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, considerando che tali servizi rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2015/2366 ⁽⁷²⁾.

(⁶⁹) Linee guida 05/2020 dell'EDPB sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, adottate il 4 maggio 2020, punto 121, disponibili all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf (facendo anche riferimento, nella nota 59, al fatto che i titolari del trattamento sono tenuti a informare gli interessati in merito alla base giuridica su cui si basano per ciascun trattamento ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del RGPD e dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del RGPD).

(⁷⁰) Cfr., ad esempio, l'uso del presente indicativo nell'articolo 13, paragrafo 2 («I prestatori di servizi di pagamento [...] **consentono** agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale»), paragrafo 3 («I prestatori di servizi di pagamento **mettono** a disposizione [...] funzionalità di conferimento e di prelievo di fondi»), paragrafo 4 («I prestatori di servizi di pagamento [...] **consentono** agli utenti in euro digitale [...]»), nell'articolo 16, paragrafo 1, («I prestatori di servizi di pagamento [...] **applicano** tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale») della proposta, nonché nell'articolo 23, paragrafo 1 («L'euro digitale è disponibile per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e offline»), nell'articolo 30, paragrafo 3, della proposta («Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline **avviene** nel momento in cui vengono aggiornate le registrazioni delle disponibilità di euro digitale in questione nei dispositivi di conservazione locale del pagatore e del beneficiario») (grassetti aggiunti).

(⁷¹) A questo proposito, l'EDPB e il GEPD osservano che, ai sensi del considerando 30, la natura esatta di questi servizi sarà sviluppata dai PSP e, pertanto, detti servizi non sono definiti nella proposta.

(⁷²) Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 6, paragrafo 1, punto 1), lettera a), del RGPD, si rimanda alle linee guida 06/2020 dell'EDPB sull'interazione tra la seconda direttiva sui servizi di pagamento e il GDPR, adottate il 15 dicembre 2020, disponibili all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202006_psd2_afterpublicconsultation_en.pdf.

74. L'articolo 34, paragrafo 2, della proposta chiarisce le categorie di dati personali che dovrebbero essere trattati per le finalità elencate all'articolo 34, paragrafo 1, lettere da a) a c), di cui all'allegato III della proposta. L'EDPB e il GEPD riterrebbero opportuno che tale allegato specificasse ulteriormente il tipo esatto di dati che possono essere trattati dai PSP; una definizione chiara dei tipi di dati personali è tanto più importante poiché, affinché la base giuridica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD sia valida, l'obbligo giuridico stesso deve essere preciso e avere una base giuridica sufficientemente chiara per quanto riguarda il trattamento dei dati personali che richiede; inoltre il titolare del trattamento non deve disporre di un indebito potere discrezionale sulle modalità di adempimento di tale obbligo giuridico ⁽⁷³⁾.
75. In particolare, l'EDPB e il GEPD raccomandano ai legislatori di specificare ulteriormente i tipi di dati personali che rientrerebbero nelle seguenti categorie di dati:
- «*identificativo dell'utente*» di cui all'allegato III, punto 1, sottopunto i), per il quale l'allegato III, punto 3, sottopunto i) indica che può comprendere, tra l'altro, i «*nominativi dei detentori di dispositivi di conservazione locale*» ⁽⁷⁴⁾. Inoltre, l'EDPB e il GEPD rilevano che l'espressione «*identificativo dell'utente*» è utilizzata anche nell'allegato III, punto 3, sottopunto i), che si applica al trattamento finalizzato alla fornitura dell'euro digitale offline (articolo 34, paragrafo 1, lettera c)). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2, punto 27, «*“identificativo utente”: un identificativo unico creato da un prestatore di servizi di pagamento [...] ai fini dell'euro digitale online*», il che sembra in contraddizione con l'utilizzo di questa espressione nell'allegato III, punto 3, sottopunto i);
 - «*informazioni sui conti di pagamento in euro digitale*» nell'allegato III, punto 1, sottopunto iii). Benché l'EDPB e il GEPD osservino che l'espressione può comprendere «*informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente e il numero unico di conto di pagamento in euro digitale*», l'allegato III, punto 1, sottopunto iii) non è sufficientemente chiaro in merito a quali altri tipi di dati personali rientrerebbero in questa categoria;
 - «*informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online*» nell'allegato III, punto 1, sottopunto iv). Benché l'EDPB e il GEPD rilevino che l'espressione può comprendere «*l'identificativo e l'importo dell'operazione*», l'allegato III, punto 1, sottopunto iv) non è sufficientemente chiaro su quali altri tipi di dati personali rientrerebbero in questa categoria;
 - «*numero unico di conto di pagamento in euro digitale*» nell'allegato III, punto 2, sottopunto iii). Considerando che l'articolo 2 della proposta ⁽⁷⁵⁾ non fornisce alcuna definizione in proposito, non è chiaro cosa includerebbe questo identificativo, né come e chi lo genererebbe (se in modo decentrato, con ogni PSP che definisce il proprio formato, o in modo maggiormente centralizzato, a cura della BCE).
76. Infine, l'EDPB e il GEPD rilevano l'assenza di categorie e tipi di dati personali elencati per le finalità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere d) ed e), e raccomandano ai legislatori di elaborare ulteriormente elenchi di categorie e tipi specifici di dati personali da trattare per tali finalità nell'allegato III.

⁽⁷³⁾ Cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera c), articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e considerando 41 del RGPD.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. la sezione 4 del presente parere.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. la sezione 4 del presente parere.

La condivisione delle responsabilità tra i PSP

77. A norma dell'articolo 34, paragrafo 3, della proposta, i PSP devono essere considerati titolari del trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della proposta; quest'ultima specifica inoltre che, quando un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un PSP è collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro PSP a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della proposta, tali PSP devono essere contitolari del trattamento. L'EDPB e il GEPD desiderano ricordare che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del RGPD, in assenza di rispettive responsabilità determinate nel contesto della presente proposta, competerà ai contitolari del trattamento determinarle in relazione a tale trattamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e all'obbligo di fornire informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD ⁽⁷⁶⁾.

L'obbligo per i PSP di attuare misure tecniche e organizzative adeguate

78. L'EDPB e il GEPD accolgono con favore l'introduzione, nell'articolo 34, paragrafo 4, della proposta, dell'obbligo per i PSP di attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, affinché i dati personali trasmessi alla BCE, alle banche centrali nazionali o ai PSS non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. Tuttavia, per rafforzare tale obbligo, l'EDPB e il GEPD raccomandano di specificare che tali misure dovrebbero garantire che i dati personali siano pseudonimizzati affinché tali dati non possano più essere attribuiti dalla BCE o dalle banche centrali nazionali a un singolo utente dell'euro digitale senza l'uso di informazioni aggiuntive.

10.2 Articolo 35: trattamento dei dati personali da parte della BCE e delle banche centrali nazionali

La base giuridica applicabile al trattamento effettuato dalla BCE o dalle banche centrali nazionali

79. L'articolo 35 della proposta definisce i compiti per cui la BCE e le banche centrali nazionali possono trattare i dati personali al fine di svolgere un *compito «di interesse pubblico o esercita[re] pubblici poteri»*. Tuttavia, la proposta non fa espressamente riferimento alla base giuridica cui si affideranno per il trattamento effettuato con le finalità di cui all'articolo 35, paragrafo 1, della proposta. Secondo l'EDPB e il GEPD, le attività di trattamento elencate all'articolo 35, paragrafo 1, della proposta possono essere svolte dalla BCE e dalle banche centrali nazionali nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri. Al fine di chiarire la base giuridica del trattamento effettuato dalla BCE, l'EDPB e il GEPD raccomandano pertanto ai legislatori di fare riferimento in modo più esplicito, nel considerando 76 della proposta, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'EUDPR.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. le linee guida 07/2020 dell'EDPB sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento, adottate il 7 luglio 2021, paragrafi da 161 a 170, disponibili all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-10/EDPB_guidelines_202007_controller_processor_final_en.pdf.

La condivisione delle responsabilità tra i PSP e la BCE o le banche centrali nazionali

80. L'EDPB e il GEPD riconoscono che la BCE o le banche centrali nazionali e i PSP sono considerati titolari distinti del trattamento quando i dati personali sono trasmessi dai PSP alla BCE o alle banche centrali nazionali per l'assolvimento dei propri compiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della proposta. Pur constatando che gli utenti dell'euro digitale instaureranno un rapporto contrattuale solo con i PSP (articolo 13 della proposta), l'EDPB e il GEPD desiderano sottolineare che questa qualifica solleva il problema del modo in cui l'obbligo di trasparenza e l'esercizio dei diritti degli interessati saranno garantiti dalla BCE o dalle banche centrali nazionali durante il trattamento di dati personali per le finalità elencate nell'articolo 35, paragrafo 1, della proposta. In particolare, l'EDPB e il GEPD ritengono che la cooperazione tra i PSP e la BCE o le banche centrali nazionali a questo proposito sarà essenziale per garantire l'efficacia dei diritti degli interessati, come richiesto dal RGPD, e quindi per instaurare l'elevato livello di fiducia auspicato nella proposta.

I tipi di dati personali trattati dalla BCE o dalle banche centrali nazionali

81. L'articolo 35, paragrafo 2, della proposta fa riferimento alle categorie di dati personali elencate nell'allegato IV che possono essere trattati dalla BCE e dalle banche centrali nazionali per le finalità elencate all'articolo 35, paragrafo 1. Al tempo stesso, l'allegato IV non elenca esaustivamente il tipo di dati personali che la BCE o le banche centrali nazionali devono trattare, ma li illustra in modo non esaustivo utilizzando il termine «*compreso*». L'EDPB e il GEPD raccomandano di elencare esaustivamente i tipi di dati personali anziché usare il termine «*compreso*», in particolare per quanto riguarda:

- l'allegato IV, punto 1, sottopunto ii), che menziona il trattamento di «*informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online; informazioni correlate a un numero unico di conto di pagamento in euro digitale, compreso l'importo dell'operazione*»;
- l'allegato IV, punto 3, che menziona il trattamento dei «*dati necessari per l'analisi delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline finalizzata a individuare eventuali contraffazioni: informazioni sul dispositivo di conservazione locale, compreso il numero del dispositivo*».

10.3 Articolo 36: trattamento da parte di prestatori di servizi di supporto

82. L'articolo 36 della proposta descrive le finalità per cui i PSP possono effettuare il trattamento nel caso in cui la BCE decida di affidare loro il compito di sviluppare e gestire una funzione di meccanismo di risoluzione delle controversie (articolo 27 della proposta) o compiti in relazione all'FDPM (articolo 32 della proposta).

83. Oltre alle raccomandazioni già formulate più sopra nella sezione 8.5 in relazione all'FDPM generale, l'EDPB e il GEPD desiderano esprimere le seguenti osservazioni sull'articolo 36 della proposta.

La ripartizione delle responsabilità tra i PSS e la BCE

84. L'EDPB e il GEPD deducono dall'articolo 27, paragrafo 2, dall'articolo 32, paragrafo 1, e dall'articolo 36, paragrafo 1, della proposta che, mentre la BCE e le banche centrali nazionali saranno responsabili dell'istituzione di meccanismi di risoluzione delle controversie e

meccanismi generali di individuazione delle frodi, i PSS saranno incaricati di contribuire al funzionamento di tali meccanismi, qualora la BCE deleghi loro questo compito. L'articolo 36, paragrafo 5, della proposta specifica ulteriormente che i PSS devono essere considerati titolari del trattamento quando forniscono tale supporto. Su questo aspetto è essenziale tenere presente che la determinazione del ruolo dei titolari del trattamento negli atti legislativi deve essere in linea con le responsabilità effettive attribuite a tali soggetti in tali atti legislativi ⁽⁷⁷⁾. L'EDPB e il GEPD ritengono tuttavia che la proposta, nella sua redazione attuale, non fornisca informazioni sufficienti sui compiti effettivi che saranno svolti dai sistemi di pagamento nel contesto dei meccanismi generali di risoluzione delle controversie e di individuazione delle frodi, impedendo così all'EDPB e al GEPD di valutare il loro ruolo di titolari del trattamento o responsabili del trattamento quando trattano dati personali per le finalità di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della proposta. Pertanto, l'EDPB e il GEPD raccomandano ai colegislatori di specificare ulteriormente le responsabilità attribuite ai PSS in relazione ai meccanismi che giustificerebbero il loro ruolo di titolari del trattamento. In alternativa, i colegislatori sono invitati a rimuovere dall'articolo 36, paragrafo 5, la qualifica dei PSS come titolari del trattamento in tutti i casi, poiché tale qualifica deve essere valutata in una fase successiva alla luce dei compiti effettivi affidati dalla BCE ai PSS in relazione agli articoli 27 e 32 della proposta, nonché delle linee guida dell'EDPB e del GEPD sui concetti di titolare del trattamento e responsabile del trattamento ⁽⁷⁸⁾.

I tipi di dati personali trattati dai PSS

85. L'EDPB e il GEPD osservano che quando la BCE deciderà di affidare ai PSS il compito di gestire un meccanismo generale di prevenzione e individuazione delle frodi, le categorie di dati personali di cui all'allegato V saranno trasmesse direttamente dai PSP ai suddetti prestatori ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, della proposta. Tuttavia, l'EDPB e il GEPD constatano che l'allegato V, sottopunti da i) a iii), della proposta, facendo riferimento al termine «compresi», non contiene un elenco esaustivo dei tipi di dati personali e raccomandano pertanto di fornire ulteriori chiarimenti in merito al tipo di dati personali che potrebbero essere trattati dai PSS nell'ambito di tali categorie.
86. Inoltre l'EDPB e il GEPD rilevano che non sono elencate categorie di dati personali che i PSS devono trattare quando gestiscono lo scambio di messaggi per la risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della proposta, nonché l'assenza di chiarimenti su chi dovrebbe fornire tali informazioni. Pertanto, l'EDPB e il GEPD raccomandano di aggiungere tali chiarimenti all'allegato V.

⁽⁷⁷⁾ Linee guida 07/2020 dell'EDPB sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento, adottate il 7 luglio 2021, paragrafo 23, disponibili all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-10/EDPB_guidelines_202007_controllerprocessor_final_en.pdf; linee guida del GEPD sulle nozioni di titolare del trattamento, responsabile del trattamento e contitolarità del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, adottate il 7 novembre 2019, pag. 8, nota 6, disponibili all'indirizzo: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-11-07_edps_guidelines_on_controller_processor_and_jc_reg_2018_1725_en.pdf

⁽⁷⁸⁾ Linee guida 07/2020 dell'EDPB sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento, adottate il 7 luglio 2021, disponibili all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-10/EDPB_guidelines_202007_controllerprocessor_final_en.pdf; linee guida del GEPD sulle nozioni di titolare del trattamento, responsabile del trattamento e contitolarità del trattamento ai sensi del regolamento (UE), adottati il 7 novembre 2019, disponibili all'indirizzo: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-11-07_edps_guidelines_on_controller_processor_and_jc_reg_2018_1725_en.pdf.

87. Infine, l'EDPB e il GEPD osservano che la proposta non fa espressamente riferimento alla base giuridica per il trattamento effettuato dai PSS per le finalità di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della proposta. Pertanto raccomandano di spiegare nel considerando 76 o nell'articolo 36, paragrafo 1, della proposta che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD si applicherebbe a questi trattamenti di dati personali, considerando che il trattamento effettuato dai PSS si svolgerà nell'ambito di una funzione pubblica attribuita loro dalla BCE.

11 CAPO IX – LOTTA AL RICICLAGGIO

88. L'EDPB e il GEPD si compiacciono che l'articolo 37 preveda un regime specifico in merito alle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) applicabili alle operazioni in euro digitale effettuate offline, costituito da disposizioni che mirano a garantire l'equilibrio adeguato tra la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, da un lato, e l'applicazione delle norme AML/CFT dall'altro, considerando nel contempo il profilo di rischio specifico dell'euro digitale. A detta dell'EDPB e del GEPD, infatti, le norme AML/CFT che attualmente si applicano ai pagamenti elettronici, consentendo la tracciabilità della moneta di banca commerciale, devono essere adattate al fine di conseguire l'obiettivo dell'euro digitale di garantire il massimo livello possibile di tutela della vita privata ⁽⁷⁹⁾.

89. Tuttavia, l'EDPB e il GEPD rilevano che la valutazione d'impatto della proposta ⁽⁸⁰⁾, l'opzione 2e (tutela selettiva della vita privata per pagamenti di basso valore online) «*potrebbe essere allettante per i criminali e i terroristi*», ma non spiega perché il profilo di rischio di tale opzione sarebbe necessariamente più elevato del profilo di rischio del contante.

90. A questo proposito occorre osservare che, come ricorda il Gruppo di azione finanziaria internazionale («GAFI») nelle sue raccomandazioni ⁽⁸¹⁾, il livello di rischio AML/CFT non dovrebbe essere determinato in modo astratto, bensì in relazione alle specifiche scelte progettuali che verrebbero operate per una determinata valuta digitale della banca centrale (*central bank digital currency*, CBDC). Su questo aspetto, la valutazione d'impatto non analizza sufficientemente il profilo di rischio AML/CFT dell'euro digitale che, in pratica, dipende dalla tecnologia utilizzata e dalle scelte di progettazione effettuate durante la fase di ideazione e, di conseguenza, non tiene conto dei diversi profili di rischio AML/CFT di questa opzione, compreso il fatto che questo rischio potrebbe essere ridotto dall'effettiva progettazione

⁽⁷⁹⁾ EDPB Statement 04/2022 on the design choices for a digital euro from the privacy and data protection perspective [dichiarazione 04/2022 dell'EDPB sulle scelte di progettazione per un euro digitale dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati], adottata il 10 ottobre 2022, pagina 3, disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_statement_20221010_digital_euro_en.pdf.

⁽⁸⁰⁾ Pag. 71 della valutazione d'impatto della proposta.

⁽⁸¹⁾ GAFI, Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on so-called Stablecoins [Rapporto ai ministri delle Finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali sulle cosiddette monete stabili], giugno 2020, disponibile all'indirizzo: <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Virtual-Assets-FATF-Report-G20-So-Called-Stablecoins.pdf>; cfr. allegato B, punti 88, 92 e 94.

dell'euro digitale, se lo si valuta e lo si gestisce adeguatamente in base a un approccio basato sul rischio.

91. In particolare, l'EDPB e il GEPD ritengono che esistano alcune misure di attenuazione da prendere in considerazione per ridurre il rischio AML/CFT dell'euro digitale online. Come sottolinea la recente letteratura in materia ⁽⁸²⁾, tali misure comprendono la progettazione e le scelte tecnologiche da effettuare in una fase successiva per ridurre il rischio AML/CFT, quali ad esempio: i) il livello del limite di detenzione; ii) l'introduzione di una soglia specifica per le operazioni online di basso valore, al di sopra della quale si possono effettuare controlli completi; e iii) la possibilità di identificare di nuovo l'account utente in caso di sospetti. Oltre a queste misure, si potrebbero aggiungere limitazioni tecniche, per esempio adottando una definizione adeguata di istantaneità per evitare operazioni «*ad alta frequenza*», limitando il numero di operazioni al giorno con lo stesso numero unico di conto di pagamento in euro digitale o monitorando i modelli di conferimento e di prelievo di fondi (come avviene nella modalità offline) per impedire l'uso abusivo dell'approccio basato sulla soglia. A questo proposito, l'EDPB e il GEPD osservano che il considerando 79 della proposta prevede esplicitamente che le operazioni in euro digitale effettuate online possano essere a basso rischio, prevedendo lo sviluppo di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'Autorità anticiclaggio dell'Unione (AMLA) in merito a «*misure semplificate di adeguata verifica*» che i PSP dovrebbero applicare.
92. A tale riguardo, l'EDPB e il GEPD rilevano che la valutazione d'impatto della proposta non tiene conto dell'esistenza del limite di detenzione come possibile misura di attenuazione per il rischio AML/CFT applicata all'euro digitale online, che non può essere utilizzato come mezzo per accumulare valore, contrariamente a quanto avviene per il contante fisico. Inoltre, la valutazione d'impatto non opera alcuna distinzione tra il rischio standard AML/CFT e l'eventuale status di basso rischio, che permetterebbe di semplificare i controlli, adottando così un approccio «unico» al rischio.
93. Pertanto, l'EDPB e il GEPD raccomandano di includere l'obbligo per l'Eurosistema di attuare le misure tecniche più adeguate per ridurre ulteriormente il profilo di rischio AML/CFT delle operazioni in euro digitale di basso valore effettuate online (per esempio introducendo una disposizione specifica nel capo X). In particolare, l'EDPB e il GEPD ritengono che il rischio AML/CFT delle operazioni in euro digitale di basso valore effettuate online debba essere affrontato e mitigato durante la fase di progettazione dell'euro digitale, il che sarebbe più opportuno rispetto a una limitazione a priori delle caratteristiche che tutelano la vita privata e proteggono i dati delle suddette operazioni. Con l'adozione obbligatoria di misure tecniche appropriate per ridurre, come proposto, il profilo di rischio AML/CFT, la limitazione a priori delle caratteristiche che tutelano la vita privata e proteggono i dati delle operazioni in euro digitale di basso valore effettuate online non sarebbe tecnicamente giustificata e non conseguirebbe il giusto equilibrio tra la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, da un lato, e la prevenzione AML/CFT, dall'altro.

⁽⁸²⁾ The White House, Technical evaluation for a U.S. Central bank digital currency system [Valutazione tecnica per un sistema di valuta digitale delle banche centrali degli Stati Uniti], settembre 2022, pag. 19, disponibile all'indirizzo: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/09/09-2022-Technical-Evaluation-US-CBDC-System.pdf>.

94. Alla luce di tutte queste considerazioni, l'EDPB e il GEPD si rammaricano che l'«*approccio basato sulla tutela selettiva della vita privata*» per i pagamenti in euro digitale effettuati online, valutato dalla stessa BCE ⁽⁸³⁾, sia stato scartato nella proposta. Nello specifico, l'EDPB e il GEPD raccomandano che il regime specifico che si applicherebbe alla modalità offline (che effettua verifiche in materia di AML/CFT solo per il conferimento e il prelievo di fondi) sia esteso alla modalità online per le operazioni di basso valore, stabilendo in tal modo una soglia di tutela della vita privata o, in altri termini, una soglia al di sotto della quale non si verificherebbe il tracciamento delle operazioni a fini di AML/CFT. Tale soglia potrebbe essere determinata da un atto di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafi 5 e 6, della proposta, sulla base di una precedente valutazione riguardante i rischi sia per la protezione dei dati che per i rischi AML/CFT. Per ragioni di semplicità e di efficienza, la suddetta soglia potrebbe essere la stessa utilizzata come limite di transazione nella modalità offline, e che riguarda in particolare operazioni giornaliere di basso valore ⁽⁸⁴⁾.
95. Inoltre, per quanto riguarda la definizione dei «*limiti di transazione*» per la modalità offline, l'EDPB e il GEPD ricordano l'esigenza di conseguire il giusto equilibrio tra la prevenzione dei rischi AML/CFT, da un lato, e la salvaguardia del diritto alla protezione dei dati e alla tutela della vita privata, dall'altro; ciò dovrebbe riflettersi nell'articolo 37 della proposta. In particolare, l'EDPB e il GEPD rilevano che i criteri elencati all'articolo 37, paragrafo 6, di cui la Commissione deve tenere conto quando adotta decisioni in merito ai limiti di transazione e di detenzione per la modalità offline, sono connessi al rischio AML/CFT e all'«utilizzabilità e accettazione» dell'euro digitale, ma manca ancora il riferimento alla riservatezza dei pagamenti. Ciò è sorprendente dal punto di vista della protezione dei dati, poiché la tutela della riservatezza è uno degli obiettivi principali di questa modalità. L'EDPB e il GEPD raccomandano pertanto che l'articolo 37, paragrafo 6, della proposta faccia riferimento alle implicazioni in termini di tutela della vita privata e protezione dei dati personali.
96. Inoltre, l'EDPB e il GEPD rilevano che l'articolo 37, paragrafo 6, della proposta stabilisce soltanto che la Commissione «*può*» consultare l'EDPB quando applica un atto delegato su

(⁸³) Per esempio Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della BCE, in un recente discorso alla commissione ECON ha dichiarato a proposito del livello di rischio dei pagamenti di importo contenuto: «*In generale, si potrebbe considerare un livello più elevato di privacy per pagamenti di ammontare contenuto, sia online sia offline. In tali circostanze si potrebbero applicare verifiche AML/CFT semplificate. Per le transazioni di maggiore importo si continuerebbero invece ad applicare controlli standard.*» Cfr. BCE, Relazione introduttiva di Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della BCE, dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, 30 marzo 2022, disponibile all'indirizzo: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220330_1~f9fa9a6137.en.html.

(⁸⁴) L'EDPB e il GEPD osservano che tale approccio a più livelli (con l'assenza di verifiche o la presenza di verifiche limitate per le operazioni online di basso valore) si sta diffondendo sempre di più nella progettazione della CBDC in tutto il mondo. Come è stato dichiarato / osservato in un recente documento preparatorio dell'FMI, «*[...] tutti e tre i progetti CBDC attivi hanno scelto la stessa modalità di gestione del compromesso politico tra anonimato/inclusione finanziaria e conformità in materia di AML/CFT. Il loro approccio è stato quello di fornire una selezione a più livelli di portafogli con soglie diverse. Quelli che hanno soglie più basse consentono un maggiore anonimato. (...) L'uso di portafogli CBDC a più livelli dà quindi luogo a "sinergie politiche" tra anonimato, riduzione dei rischi (di corsa agli sportelli) e inclusione finanziaria.*» Cfr. Fondo Monetario Internazionale, Behind the scenes of central bank digital currency: emerging trends, insights and, policy lessons [Dietro le quinte della valuta digitale delle banche centrali: tendenze emergenti, approfondimenti e lezioni di strategia], febbraio 2022, pag. 13, disponibile all'indirizzo: <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/FTN063/2022/English/FTNEA2022004.ashx>.

questa tematica. Tuttavia, non è chiaro se e come si svolgerà tale consultazione. La proposta dovrebbe prevedere un meccanismo strutturato e istituzionalizzato, anziché una semplice possibilità di consultare l'EDPB; l'EDPB e il GEPD raccomandano pertanto ai colegislatori di introdurre, alla fine dell'articolo 37, paragrafo 6, l'obbligo per l'AMLA di lavorare in stretta cooperazione con l'EDPB e di consultarlo formalmente al momento della formulazione del parere richiesto dalla Commissione [come propone il parere del GEPD per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 4, della proposta FIDA ⁽⁸⁵⁾] e alla Commissione di tenere conto del parere prima di presentare un progetto di atto delegato. Ciò non pregiudicherebbe la consultazione del GEPD in conformità dell'EUDPR.

97. Infine, occorrono chiarimenti per alcune disposizioni di questo articolo, al fine di evitare dubbi sull'importanza attribuita alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali per la modalità offline. In particolare:

- l'EDPB e il GEPD raccomandano di garantire la coerenza tra l'articolo 37, paragrafo 2, ai sensi del quale i dati sulle operazioni non sono conservati dai PSP né dalla BCE e dalle banche centrali nazionali, e il punto 3 dell'allegato IV, che prevede che l'Eurosistema possa leggere tutte le informazioni contenute nel dispositivo di conservazione locale per l'analisi delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, finalizzata a individuare eventuali contraffazioni;
- all'articolo 37, paragrafo 2, il termine «conservare» [i dati sulle operazioni] non è chiaro dal punto di vista della protezione dei dati, in quanto ci si sarebbe aspettati il termine «trattare» o «accedere» «Conservare» sembra implicare la possibilità di accedere ai dati, il che non soddisfa il livello di tutela della vita privata cui mira la modalità offline. L'EDPB e il GEPD raccomandano pertanto di sostituire «conservare» con «trattare»;
- l'articolo 37, paragrafo 4, include, tra i «dati relativi al conferimento e al prelievo di fondi» da trattare ai fini di AML/CFT, l'identificativo del dispositivo di conservazione locale per il pagamento in euro digitale effettuato offline. A questo proposito, l'EDPB e il GEPD raccomandano di spiegare la motivazione per cui è necessario trattare tale categoria di dati ai fini dell'articolo 37, paragrafo 3, considerando che la proposta prevede già il trattamento di altre categorie di dati personali, tra cui il numero o i numeri di conto utilizzati per il conferimento e il prelievo di fondi.

98. Infine l'EDPB e il GEPD osservano che, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, in combinato disposto con il considerando 76 della proposta, dovrebbe essere prevista una chiara separazione dei dati personali per garantire che l'Eurosistema non possa identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. A tale riguardo, l'EDPB e il GEPD raccomandano di introdurre l'obbligo per l'Eurosistema di prevedere la separazione dei dati nel dispositivo di conservazione locale per quanto concerne le operazioni offline e quelle online di basso valore. Nella proposta occorre indicare che i dati relativi alle operazioni dovrebbero essere «separati» (ossia rimanere all'interno del dispositivo di conservazione locale) e non dovrebbero essere esportati fuori dal dispositivo (i dati sono trattati e conservati localmente). Da un punto di vista tecnico è possibile attuare e rendere operativa tale separazione, fornendo così, in ultima analisi, maggiori garanzie agli utenti per quanto riguarda le impostazioni relative alla tutela della vita privata per l'utilizzo dell'euro digitale offline.

⁽⁸⁵⁾ Parere del GEPD 38/2023 sulla proposta di regolamento relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari, adottato il 22 agosto 2023, paragrafo 30, disponibile all'indirizzo: https://edps.europa.eu/system/files/2023-08/2023-0730_d2425_opinion_en.pdf.

12 CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

99. L’EDPB e il GEPD rilevano che l’articolo 38 della proposta conferisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati mediante atti delegati. A questo proposito, considerando il previsto impatto significativo sul livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali delle persone interessate, l’EDPB e il GEPD raccomandano di introdurre un chiaro riferimento all’articolo 42 dell’EUDPR per spiegare che l’EDPB e/o il GEPD devono essere consultati, ove appropriato, quando vengono proposti tali atti delegati.
100. Per quanto riguarda il riesame del regolamento ai sensi dell’articolo 41 della proposta, la tutela della vita privata e la protezione dei dati dovrebbero costituire un aspetto centrale che la Commissione deve valutare nelle sue relazioni. L’EDPB e il GEPD restano a disposizione per fornire alla Commissione informazioni pertinenti durante la preparazione di tali relazioni da presentare un anno dopo la prima emissione dell’euro digitale e successivamente ogni tre anni ⁽⁸⁶⁾.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

101. Mentre il processo legislativo dell’UE è in corso, nell’autunno del 2023 il Consiglio direttivo della BCE esaminerà l’esito della fase di indagine e, su tale base, deciderà se avviare una fase maggiormente sperimentale dell’euro digitale, con l’ambizione di emettere l’euro digitale fra due o tre anni ⁽⁸⁷⁾. In tale contesto, l’EDPB e il GEPD ricordano l’obbligo per tutti i titolari del trattamento e i contitolari del trattamento dell’euro digitale di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nella misura in cui sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 35 del RGPD o all’articolo 39 dell’EUDPR per effettuare tale valutazione, e idealmente di pubblicare detta valutazione.
102. La BCE dovrebbe inoltre valutare se sia necessario consultare il GEPD prima di effettuare il trattamento in relazione all’euro digitale, poiché detto trattamento comporterebbe probabilmente un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, il trattamento dei dati personali da parte della BCE soddisferebbe almeno tre dei criteri stabiliti nelle linee guida dell’EDPB sulle DPIA (ad esempio, la valutazione o l’assegnazione di un punteggio nel contesto dell’FDPM, il trattamento di dati personali sensibili in relazione alla situazione finanziaria degli utenti dell’euro digitale e il trattamento su larga scala) ⁽⁸⁸⁾.
103. In tale contesto, l’EDPB e il GEPD raccomandano che la proposta rammenti l’obbligo della BCE di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, affidandole il compito di

⁽⁸⁶⁾ Articolo 41, paragrafo 1, della proposta.

⁽⁸⁷⁾ BCE, Progress on the investigation phase of a digital euro – fourth report [Progressi nella fase di indagine relativa a un euro digitale – quarta relazione], 14 luglio 2023, disponibile all’indirizzo: <https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews230714.en.html#:~:text=The%20fourth%20progress%20report%20on,it%20could%20strengthen%20financial%20inclusion>.

⁽⁸⁸⁾ WP29, Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento «possa presentare un rischio elevato» ai fini del regolamento (UE) 2016/679, adottate il 4 aprile 2017, pagg. 9-11, disponibili all’indirizzo: <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236/en>.

rendere all'origine l'euro digitale conforme all'obbligo di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nelle prossime fasi del progetto (adozione delle scelte tecnologiche, norme del sistema e prova di concetto). Una disposizione di questo tipo assicurerebbe chiaramente la trasparenza per il pubblico in merito alle garanzie attuate per conseguire un euro digitale che tuteli efficacemente la vita privata e protegga i dati personali. Tali garanzie si potrebbero introdurre, per esempio, per mezzo di un articolo 36 *bis* o nelle disposizioni finali (capo X).

Per il Garante europeo della protezione dei dati

Il Garante europeo della protezione dei dati

(Wojciech Wiewiorowski)

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La Presidente

(Anu Talus)